



Regione MOLISE
ARPA Molise
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.)
Titolo abilitativo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)
artt. 27-bis e 29-quater del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2016

RELAZIONE ISTRUTTORIA finale

STERIL COMPANY S.r.l.

Impianto di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo)

Installazione in C.da Piana di Macchia, s.n.c., del Comune di MACCHIA di ISERNIA

gestore: sig. Gennaro FIORENTINO
referente IPPC: ing. Giuseppe CHERUBINI

ISTRUTTORE
ing. Giuseppe CARUSO

COORDINATORE
dott. Carmine TARASCO

rev. 1.3
giugno 2020



Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale
Direzione Tecnico Scientifica
U.O.C. delle Attività Tecniche ed Informatiche
Staff per le Procedure Autorizzative e Valutative / Procedure di A.I.A.

INDICE degli ARGOMENTI

INTRODUZIONE	4
1 DESCRIZIONE DELL'ASSETTO IMPIANTISTICO E DEL CICLO PRODUTTIVO	5
1.1 Premessa	5
1.2 Ciclo produttivo ed assetto impiantistico	5
1.3 Valutazioni delle pressioni ambientali dell'installazione IPPC	7
2 VALUTAZIONE INTEGRATA DELLE PRESTAZIONI AMBIENTALI AI REQUISITI IPPC	28
2.1 Premessa	28
2.2 Grado di applicazione delle conclusioni generali sulle B.A.T. per il trattamento dei rifiuti	28
2.3 Grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento meccanico dei rifiuti	30
2.4 Grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti	31
3 ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ IPPC CODICI 5.1 IN CONFORMITÀ AI CRITERI IPPC	33
3.1 Premessa	33
3.2 Adeguamento degli impianti	33
3.3 Condizioni, requisiti tecnici e gestionali per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione rifiuti	34
3.4 Principi generali della gestione rifiuti	34
3.5 Operazioni di gestione rifiuti autorizzate	34
3.6 Fasi di lavorazione unitarie	35
3.7 Manuale operativo	35
3.8 Tipologie di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13	36
3.9 Tipologie di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di trattamento mediante le operazioni di recupero R3 ed R12	36
3.10 Tipologie di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13	36
3.11 Quantitativi massimi di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13	36
3.12 Quantitativi massimi di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di trattamento mediante le operazioni di recupero R3 ed R12	38
3.13 Quantitativi massimi di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13	38
3.14 Ubicazione degli accumuli temporanei di rifiuti in aree interne di stabilimento	39
3.15 Capacità produttive	39
3.16 Prescrizioni per le operazioni di accettazione/non accettazione di partite di rifiuti conferiti	39
3.17 Prescrizioni e requisiti generali per le fasi di accumulo temporaneo di rifiuti	40
3.18 Prescrizioni per la gestione dei rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13	41
3.19 Prescrizioni per la gestione dei rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di trattamento mediante le operazioni di recupero R3 ed R12	42
3.20 Prescrizioni per la gestione dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13	44
3.21 Prescrizioni per il combustibile solido secondario (CSS)	45
3.22 Emissioni in atmosfera	45
3.23 Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne	52
3.24 Trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne	52
3.25 Prevenzione dall'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne	53
3.26 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate recapitanti in pubblica fognatura	53
3.27 Scarichi idrici di acque meteoriche di dilavamento ex art. art. 2, comma 1, lettera d), della "Disciplina Scarichi" recapitanti in pubblica fognatura	53
3.28 Emissioni sonore	54
3.29 Produzione di rifiuti	55
3.30 Consumi idrici	56
3.31 Consumi energetici	56
3.32 Consumo di materie prime ed ausiliari	56
3.33 Gestione degli impianti	57
3.34 Prevenzione incidenti	57
3.35 Gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza	57
3.36 Gestione delle aree carico e scarico e del parco serbatoi/aree stoccaggio	57
3.37 Indicatori di prestazione ambientale	58
3.38 Suolo ed acque sotterranee	58
3.39 Sistema di gestione ambientale	58
3.40 Modifica degli impianti o variazione del Gestore	59
3.41 Dismissione e ripristino dei luoghi	59
3.42 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi	59
3.43 Piano di Monitoraggio	59
3.44 Obblighi di comunicazione	59
4 CONFORMITÀ CON I VALORI LIMITE DI EMISSIONE	60
4.1 Definizioni	60
4.2 Conformità con i V.L.E.	60
4.3 Validazione dei dati	60
4.4 Indisponibilità dati di monitoraggio	60
4.5 Eventuali non conformità	60

4.6	Obbligo di comunicazioni annuale.....	61
4.7	Gestione e presentazione dei dati	61
5	PIANO DI MONITORAGGIO	62
5.1	Criteri generali, esecuzione e revisione del Piano di Monitoraggio	62
5.2	Dematerializzazione del cartaceo	62
5.3	Gestione e presentazione dei dati	63
5.4	Validazione dei dati	63
5.5	Indisponibilità dati di monitoraggio.....	63
5.6	Eventuali non conformità	63
5.7	Obbligo di comunicazioni annuale.....	63
5.8	Attività a carico del Gestore	63
5.9	Attività a carico dell'Ente di controllo.....	64
5.10	Emendamenti al Piano di Monitoraggio	64
5.11	Costo dei Controlli	64
	ALLEGATO 1	65
	ALLEGATO 2	66
	ALLEGATO 3	67
	ALLEGATO 4	68
	ALLEGATO 5	70

Introduzione

La presente Relazione Istruttoria finale definisce il quadro prescrittivo del titolo abilitativo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 alla luce dell'istanza n. 110995/2017 del 27/09/2017, così come aggiornata, integrata e modificata dal successivo aggiornamento documentale ex 29-ter, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 del 04/01/2018 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 262/2018 del 08/01/2018), per il rilascio dell'autorizzazione integrata proposta dal Gestore dell'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo), da ubicare in C.da Piana di Macchia, s.n.c., del Comune di MACCHIA di ISERNIA (IS), perfezionata successivamente con l'istanza n. 37718/2018 del 16/03/2018 per il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto *"Impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo"* proposta dal proponente STERIL COMPANY S.r.l, nonché dei successivi aggiornamenti documentali ex art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 del 03/04/2019 (acquisiti ai prott. ARPA Molise n. 5240/2019, n. 5241/2019, n. 5242/2019, n. 5243/2019, n. 5244/2019 e n. 5245/2019 del 03/04/2019), delle integrazioni volontarie del 24/05/2019 /2018 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 8062/2019 del 24/05/2019) e delle ulteriori integrazioni del 20/04/2020 e del 27/04/2020 richieste durante i lavori del Tavolo Tecnico dell'08/01/2020 (acquisite rispettivamente ai prott. ARPA Molise n. 5260/2020 del 20/04/2020, n. 5635/2020 del 27/04/2020 e n. 5639/2020 del 27/04/2020).

La Relazione Istruttoria finale contiene anche indicazioni minime, comprensive di frequenze, su monitoraggi e controlli da eseguire presso l'installazione in esame; dette raccomandazioni sono state formulate tenendo conto anche delle indicazioni del Reference Document (Ref) ROM *"JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations"* (luglio 2018), del D.Lgs. n. 152 del 06/04/2006 *"Norme in materia ambientale"*, del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"*, del Best available techniques Reference Document (B.Ref) WT *"Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments"* (ottobre 2018), pertinente per le attività IPPC attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4, e delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sul *"trattamento dei rifiuti"* di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinente per le attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4.

Infine, da una valutazione integrata degli impatti del sito produttivo, vengono proposti valori limiti di emissione (di seguito V.L.E.) nelle matrici ambientali interessate in conformità ai criteri fissati all'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006.

1 Descrizione dell'assetto impiantistico e del ciclo produttivo

1.1 Premessa

Di seguito la descrizione dell'assetto impiantistico e del ciclo produttivo della nuova installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo), da ubicare in C.da Piana di Macchia, s.n.c., del Comune di MACCHIA di IERNIA (IS).

1.2 Ciclo produttivo ed assetto impiantistico

Presso l'installazione della STERIL COMPANY S.r.l. si svolgeranno le operazioni di sterilizzazione di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo ex art. 2, comma 1, lettera d), del D.P.R. 254/2003, finalizzate al pretrattamento di rifiuti pericolosi destinati, come mezzo per produrre energia, all'incenerimento o al co-incenerimento ex art. 9, comma 4, del ricorrente decreto.




Figura 1: schema a blocchi del processo produttivo

Il ciclo tecnologico dell'installazione della STERIL COMPANY S.r.l. sarà costituito dalle seguenti fasi di lavorazione unitarie:

- 1) CONFERIMENTO/ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, con capacità istantanea di stoccaggio pari a 230 m³ (corrispondenti a circa 30 t di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo);
- 2) CARICO e TRITURAZIONE dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, al fine della non riconoscibilità e della maggiore efficacia della successiva sterilizzazione;
- 3) CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo pretrattati, in impianto di sterilizzazione serie PCB 1000, costituito da due linee di sterilizzazione ridondanti (doppio sistema di sterilizzazione, doppia camera di sterilizzazione e doppio sistema di scarico in gradi di lavorare

singolarmente o entrambe) con potenzialità nominale complessiva in ingresso pari a 1200 kg/h (corrispondenti a 28.8 t/d di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo processati in 24 h operative/d e 9500 t/anno di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo processati su 7920 h operative/anno);

- 4) TORCHIATURA dei rifiuti sanitari sterilizzati, in impianto di compattazione per rifiuti sanitari sterilizzati serie TK420, ai fini della diminuzione di peso e volume dei rifiuti ottenuti;
- 5) ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003, dei rifiuti sanitari sterilizzati decadenti dalle predette operazioni di trattamento, con capacità istantanea di stoccaggio pari a 90 m³;
- 6) DISINFEZIONE dei CONTENITORI RIGIDI ESTERNI RIUTILIZZABILI ex art. 8, comma 1, del D.P.R. 254/2003, in impianto automatico a tunnel a due piste, con capacità oraria massima in ingresso di 250 contenitori/h a pista e consumo massimo di acqua pari a 500 l/h.

L'installazione della STERIL COMPANY S.r.l. sarà caratterizzata dalla gestione delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo, mediante le operazioni di recupero R3 ed R13:

18 01 03* *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"*,

18 02 02* *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"*.

Se avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, la tipologia di rifiuti non pericolosi decadenti dalle fasi di sterilizzazione, mediante le operazioni di recupero R3, sarà identificata ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 con il C.E.R.

19 12 10 *"rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)"*.

In alternativa, i rifiuti sanitari sterilizzati decadenti dalle fasi di trattamento, non assimilati ai rifiuti urbani, saranno avviati in impianti terzi di produzione di combustibile da rifiuti.

Gli altri rifiuti prodotti all'interno dell'installazione della STERIL COMPANY S.r.l., avviati a deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, saranno prevalentemente le tipologie di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, connesse alle attività lavorative svolte (produzione, manutenzione, trattamento effluenti gassosi, ecc...) ed attività di ufficio.

Le emissioni in atmosfera prodotte dalle attività della STERIL COMPANY S.r.l. potranno essere ricondotte alle seguenti categorie:

- emissioni in atmosfera e odori derivanti dalle operazioni di accumulo temporaneo e trattamento dei rifiuti, nonché dalle operazioni di disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili;
- emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di combustione alimentati a GPL per la produzione di vapore;
- emissioni in atmosfera diffuse (traffico veicolare, ecc...) e fugitive (dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, valvole, guarnizioni, flange, ecc...).

Contestualmente, i seguenti flussi di acqua reflue:

- acque reflue domestiche provenienti da installazioni isolate, costituite da acque di scarico provenienti dai servizi igienici di stabilimento, non recapitanti in pubblica fognatura, sottoposte a trattamento con fossa IMHOFF e a successivi dispersione controllata per subirrigazione negli strati superficiali del terreno;
- acque meteoriche di dilavamento scolanti sulle superfici coperte e scoperte, non separate in pozzetto/scolmatore/selettore, non preventivamente chiarificate prima dello scarico nel ricettore finale;

L'installazione della STERIL COMPANY S.r.l. non sarà soggetta alla disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 105/2015.

Il sito della STERIL COMPANY S.r.l., attualmente, non ha in atto procedure di bonifiche di siti contaminati di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

L'installazione della STERIL COMPANY è riconducibile all'attività principale di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo), finalizzata al pretrattamento di rifiuti pericolosi destinati, come mezzo per produrre energia, all'incenerimento o al co-incenerimento ex art. art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 (attività IPPC codice 5.1, lettera b), di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006), e, contestualmente, alle attività connesse alla principale IPPC:

- accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione;
- accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani;
- disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili.

La capacità produttiva proposta dell'impianto IPPC codice 5.1, lettera b), intesa in termini di quantitativi giornalieri massimi di trattamento delle tipologie di rifiuti pericolosi autorizzate, sarà pari a 28.8 t/d di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo (24 h operative/d).

La capacità produttiva proposta dell'impianto IPPC codice 5.1, lettera b), intesa in termini di quantitativi annui massimi di trattamento delle tipologie di rifiuti pericolosi autorizzate, sarà pari a 9500 t/anno di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo (330 d lavorativi/anno).

La capacità produttiva proposta dell'attività connessa di accumulo temporaneo dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione, intesa in termini di capacità istantanea di stoccaggio delle tipologie di rifiuti pericolosi autorizzate, sarà pari a 30 t di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo.

La capacità produttiva proposta dell'attività connessa di accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari sterilizzati non assimilati ai rifiuti urbani, intesa in termini di capacità istantanea di stoccaggio delle tipologie di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento, sarà pari a 90 m³ di rifiuti pericolosi sanitari sterilizzati.

La capacità produttiva proposta dell'attività di disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili sarà pari a 500 contenitori/h.

1.3 Valutazioni delle pressioni ambientali dell'installazione IPPC

1.3.1 Gestione rifiuti pericolosi

Le fasi di CONFERIMENTO/ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 saranno caratterizzate dalla gestione delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione), mediante le operazioni di recupero R13:

18 01 03* *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"*,

18 02 02* *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"*.

La movimentazione dei contenitori rigidi esterni sarà effettuata manualmente ovvero con muletto/trans pallet.

Si riporta l'indicazione delle tipologie e quantitativi massimi istantanei per gli stoccaggi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione in aree interne di stabilimento, con indicazione delle modalità proposte di accumulo temporaneo (identificativo e modalità stoccaggio, tipologia e quantitativi rifiuti autorizzati, ecc...), destinati alle fasi di CONFERIMENTO/ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003.

Identificativo stoccaggio: area G

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 2.4 t (quantitativo di rifiuti pericolosi corrispondenti a 2 h operative di cicli di sterilizzazione)

tipologia stoccaggio: a terra, in fila e, se necessario, impilati al massimo su 2 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

note: area di stoccaggio adibita, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione

Identificativo stoccaggio: area A

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 160 m³

tipologia stoccaggio: a terra, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

note: area di stoccaggio adibita, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa di essere movimentati verso l'area G

Identificativo stoccaggio: area F

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 80 m³

tipologia stoccaggio: a terra in area a temperatura controllata da sistemi di refrigerazione, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

note: area di stoccaggio a temperatura controllata da sistemi di refrigerazione adibita, durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa del ciclo di sterilizzazione

Per le predette tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, il quantitativo massimo istantaneo proposto di rifiuti pericolosi avviati allo stoccaggio temporaneo in aree interne di stabilimento, mediante le operazioni di recupero R13, sarà pari a:

- 30 t di rifiuti pericolosi (< 50 t, soglia attività IPPC codice 5.5): l'attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non è riconducibile all'attività IPPC codice 5.5.

I conferimenti dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) dovranno essere identificati con lotti (contraddistinti dal giorno e dall'orario del conferimento), da annotare su un apposito registro cartaceo, con fogli numerati progressivamente ed opportunamente vidimati dall'Ente di controllo.

Ogni conferimento dovrà essere pesato in stabilimento ed il peso registrato sul formulario rifiuti ex art. 193 del D.lgs. 152/2006.

La capacità produttiva dell'area A, intesa in termini di capacità istantanea di stoccaggio delle tipologie di rifiuti pericolosi autorizzate, non dovrà essere superiore a 30 t di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo (quantitativo di rifiuti pericolosi corrispondenti a 24 h operative di cicli di sterilizzazione).

Durante Il normale funzionamento degli impianti, per le predette tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti avviati allo stoccaggio temporaneo in area A ed in area G (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione), mediante le operazioni di recupero R13, non dovrà essere superiore a 30 t.

Durante Il normale funzionamento degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A ed in area G dei lotti di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) non dovrà superare le 24 h.

La capacità produttiva dell'area F, intesa in termini di capacità istantanea di stoccaggio delle tipologie di rifiuti pericolosi autorizzate, non dovrà essere superiore a 15 t di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo (la capacità di stoccaggio dell'area F proposta dal Gestore è pari alla metà di quella dell'area A).

La capacità produttiva delle fasi di CONFERIMENTO/ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003, intesa in termini di capacità istantanea di stoccaggio delle tipologie di rifiuti pericolosi autorizzate contemporaneamente presenti in stabilimento, non dovrà essere superiore a 30 t.

Per gli effetti dell'art. 8, comma 3, lettera d), del D.P.R. 254/2003, durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A ed in area G dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione non dovrà superare i 5 d.

Per gli effetti dell'art. 8, comma 3, lettera d), del D.P.R. 254/2003, durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area F dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione potrà superare i 5 d.

Per quanto valutato, si riporta l'indicazione delle tipologie e quantitativi massimi istantanei per gli stoccaggi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione in aree interne di stabilimento, con indicazione delle modalità di accumulo temporaneo (identificativo e modalità stoccaggio, tipologia e quantitativi rifiuti autorizzati, durata stoccaggio, ecc...), destinati alle fasi di CONFERIMENTO/ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003.

Identificativo stoccaggio: area G

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 2.4 t (quantitativo di rifiuti pericolosi corrispondenti a 2 h operative di cicli di sterilizzazione)

tipologia stoccaggio: a terra, in fila e, se necessario, impilati al massimo su 2 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

durata stoccaggio: durante Il normale funzionamento degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area G dei lotti di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) non deve superare le 24 h; durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area G dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di recupero conto terzi, non deve superare i 5 d

note: area di stoccaggio adibita, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione

Identificativo stoccaggio: area A

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 30 t (quantitativo di rifiuti pericolosi corrispondenti a 24 h operative di cicli di sterilizzazione)

tipologia stoccaggio: a terra, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

durata stoccaggio: durante il normale funzionamento degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei lotti di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) non deve superare le 24 h; durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di recupero conto terzi, non deve superare i 5 d

note: area di stoccaggio adibita, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa di essere movimentati verso l'area G

Identificativo stoccaggio: area F

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 15 t

tipologia stoccaggio: a terra in area a temperatura controllata da sistemi di refrigerazione, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

durata stoccaggio: durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di recupero conto terzi, potrà superare i 5 d

note: area di stoccaggio a temperatura controllata da sistemi di refrigerazione adibita, durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa del ciclo di sterilizzazione

Per le predette tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi avviati allo stoccaggio temporaneo in aree interne di stabilimento, mediante le operazioni di recupero R13, sarà pari a:

- 30 t di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo: il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi avviati allo stoccaggio temporaneo è inferiore al valore di soglia di 50 t per le attività IPPC codice 5.5.

Pertanto, la capacità produttiva dell'attività di accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003, non riconducibile ad attività IPPC, da autorizzare con l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 sarà pari a:

- 30 t di rifiuti pericolosi, intesa in termini di capacità istantanea di stoccaggio di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo contemporaneamente presenti in stabilimento.

Le fasi di TRITURAZIONE e di CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 e di TORCHIATURA saranno caratterizzate dalla gestione delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo (precedentemente avviate ad accumulo temporaneo), mediante le operazioni di recupero R3:

18 01 03* *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"*,

18 02 02* *"rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni"*.

Il CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003, in impianto di sterilizzazione ridondante serie PCB 1000, sarà caratterizzato da una potenza nominale complessiva in ingresso pari a 1200 kg/g di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo tritutati; pertanto, il quantitativo massimo giornaliero di trattamento di rifiuti pericolosi proposto sarà pari a:

- 28.8 t/d di rifiuti pericolosi su 24 h operative (>10 t/d, soglia attività IPPC codice 5.1): l'attività di trattamento di rifiuti pericolosi è riconducibile all'attività IPPC codice 5.1.

Contestualmente, il quantitativo massimo annuo di trattamento di rifiuti pericolosi proposto sarà pari a:

- 9500 t/anno su 7920 h operative/anno (330 d lavorativi/anno).

Il CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 scelto sarà del tipo a calore umido con impiego di vapore d'acqua in pressione. Le condizioni operative di sterilizzazione dovranno essere convalidate prima della messa in funzione degli impianti ex art. 7, comma 5, del D.P.R. 254/2003.

Se avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, i rifiuti decadenti dalle fasi di trattamento, mediante le operazioni di recupero R3, saranno identificati ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 con il C.E.R.

19 12 10 "rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)".

Se avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati per la produzione di combustibile da rifiuti, i rifiuti decadenti dalle fasi di trattamento, mediante le operazioni di recupero R3, non saranno ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 assimilati ai rifiuti urbani.

Per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. 254/2003, dovranno essere autorizzate anche le operazioni di recupero R12.

Per quanto valutato, il quantitativo giornaliero massimo di rifiuti pericolosi avviati al trattamento, mediante le operazioni di recupero R3 ed R12, sarà pari a

- 28.8 t/d di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo su 24 h operative /d: il quantitativo massimo di rifiuti pericolosi avviati al trattamento è superiore al valore di soglia di 10 t/d per le attività IPPC 5.1.

Pertanto, la capacità produttiva dell'installazione IPPC 5.1 da autorizzare con l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 sarà pari a:

- 28.8 t/d di rifiuti pericolosi su 24 h operative/d, intesa in termini di quantitativi giornalieri massimi di trattamento di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo;
- 9500 t/ anno di rifiuti pericolosi su 330 d lavorativi/anno, intesa in termini di quantitativi annui massimi di trattamento di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

Le fasi di TRITURAZIONE e di CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo saranno in ambiente protetto con pressione negativa, munito di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera (filtro a tessuto, filtro HEPA e adsorbimento su carboni attivi) conforme alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico (portata massima di aspirazione di 250 Nm³/h).

Le acque reflue derivanti dalle fasi di TRITURAZIONE, di CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 e di TORCHIATURA saranno avviate a deposito temporaneo ex art. 183, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ed alle successive e pertinenti operazioni in conferimento conto terzi di recupero o di smaltimento.

1.3.2 Gestione di rifiuti non pericolosi

Le fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti decadenti dalle fasi di trattamento, in attesa del recupero finale in impianti terzi autorizzati che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, saranno caratterizzate dalla gestione della seguente tipologia di rifiuti non pericolosi e non assimilati ai rifiuti urbani anche per gli effetti del Decreto 22/2013, mediante le operazioni di recupero R13:

19 12 10 "rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)".

Si riporta l'indicazione delle tipologie e quantitativi massimi istantanei per gli stoccaggi temporanei di rifiuti sanitari sterilizzati in aree interne di stabilimento, con indicazione delle modalità proposte di accumulo temporaneo (identificativo e modalità stoccaggio, tipologia e quantitativi rifiuti autorizzati, ecc...), destinati alle forme di recupero ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003.

Identificativo stoccaggio: area D

tipologie rifiuti: 19 12 10

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido

capacità istantanea stoccaggio: 90 m³

tipologia stoccaggio: a terra, in big bags

ubicazione: aree interne di stabilimento

note: area di stoccaggio adibita allo stoccaggio dei rifiuti sanitari sterilizzati da avviare in impianti di produzione di CSS
ovvero in impianti che utilizzano direttamente i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia

Per la predetta tipologia di rifiuti, il quantitativo massimo istantaneo proposto di rifiuti sanitari sterilizzati avviati allo stoccaggio temporaneo in aree interne di stabilimento, mediante le operazioni di recupero R13, sarà pari a:

- 90 m³ di rifiuti non pericolosi (rifiuti sanitari sterilizzati).

Per gli effetti dell'art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003, per la gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati si dovranno applicare le disposizioni tecniche che disciplinano la gestione dei rifiuti speciali non pericolosi.

Per la gestione dei rifiuti sanitari sterilizzati dovranno essere utilizzati appositi imballaggi a perdere conformi alle disposizioni dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 254/2003.

Per gli effetti dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui il lotto di combustibile solido secondario (CSS) non rispetterà le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalla norma tecnica armonizzata UNI EN 15359 "Solid recovered fuels", i rifiuti decadenti dalle fasi di trattamento, non assimilati ai rifiuti urbani ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003, saranno avviati in impianti terzi autorizzati che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati per la produzione di combustibile da rifiuti; pertanto, l'ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti decadenti dalle fasi di trattamento sarà caratterizzato dalla gestione delle tipologie di rifiuti non pericolosi e non assimilati ai rifiuti urbani, mediante le operazioni di recupero R13:

19 12 12 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11",

Per quanto valutato, si riporta l'indicazione delle tipologie e quantitativi massimi istantanei per gli stoccaggi temporanei di rifiuti sanitari sterilizzati in aree interne di stabilimento, con indicazione delle modalità di accumulo temporaneo (identificativo e modalità stoccaggio, tipologia e quantitativi rifiuti autorizzati, durata stoccaggio, ecc...), destinati alle forme di recupero ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003.

Identificativo stoccaggio: area D

tipologie rifiuti: 19 12 10 e 19 12 12

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido

capacità istantanea stoccaggio: 90 m³

tipologia stoccaggio: a terra, in big bags conformi alle disposizioni dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 254/2003

ubicazione: aree interne di stabilimento

note: area di stoccaggio adibita allo stoccaggio dei rifiuti sanitari sterilizzati da avviare in impianti di produzione di CSS ovvero in impianti che utilizzano direttamente i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia

Per la predette tipologie di rifiuti, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti sanitari sterilizzati avviati allo stoccaggio temporaneo in aree interne di stabilimento, mediante le operazioni di recupero R13, sarà pari a 90 m³ di rifiuti non pericolosi.

Pertanto, la capacità produttiva dell'attività di accumulo temporaneo di rifiuti non pericolosi ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003, non riconducibile ad attività IPPC, da autorizzare con l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis del D.Lgs. 152/2006 sarà pari a:

- 90 m³ di rifiuti non pericolosi, intesa in termini di capacità istantanea di stoccaggio di rifiuti sanitari sterilizzati contemporaneamente presenti in stabilimento.

Le acque reflue derivanti dalle fasi di DISINFEZIONE dei CONTENITORI RIGIDI ESTERNI RIUTILIZZABILI ex art. 8, comma 1, del D.P.R. 254/2003 saranno avviate a deposito temporaneo ex art. 183, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 ed alle successive e pertinenti operazioni in conferimento conto terzi di recupero o di smaltimento.

1.3.3 Emissioni in atmosfera

L'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l. sarà caratterizzata dai seguenti flussi di emissioni in atmosfera:

- emissioni e odori derivanti dalle operazioni di accumulo temporaneo e trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari sterilizzati, nonché dalle operazioni di disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili, nei punti di emissione in atmosfera convogliati:

E1 "stoccaggio e trattamento dei rifiuti", adibito al convogliamento ad un solo punto di emissione in atmosfera delle emissioni convogliate derivanti dalle operazioni di trattamento meccanico dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (in ambiente protetto con pressione negativa, munito di filtro a tessuto, filtro HEPA e adsorbimento su carboni attivi per ridurre/contenere le emissioni di polveri e di composti organici volatili, conformi alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sul trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico, portata massima di aspirazione di 250 Nm³/h) e dalla captazione e dal convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle operazioni di accumulo temporaneo e trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari sterilizzati, munito di sistema

di lavaggio ad umido con soluzione alcalina per ridurre/contenere le emissioni di polveri, di composti organici volatili e di composti acidi gassosi, conforme alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sul trattamento dei rifiuti, con quota dal piano campagna di circa 9 m e portata massima di 12000 Nm³/h;

E3 “*disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili*”, adibito alla captazione ed al convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle operazioni di disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili, munito di sistema di adsorbimento su carboni attivi per ridurre/contenere le emissioni di polveri, ammoniaca e di composti organici volatili, con quota dal piano campagna di circa 9 m e portata massima di 4000 Nm³/h.




Figura 2: schema di captazione e convogliamento dei punti di emissione in atmosfera E1 ed E3

- emissioni derivanti dall'impianto di combustione alimentato a GPL di fabbricazione RIELLO mod. RS 130/M di potenza termica nominale massima di 1.6 MW_t, nel punto di emissione in atmosfera convogliato:

E2 “*impianto di combustione alimentato a GPL*”, privo di sistemi per ridurre/contenere le emissioni atmosfera, con quota dal piano campagna di circa 9 m e portata massima di 2000 Nm³/h.

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	g/anno
E1	stoccaggio e trattamento dei rifiuti operazioni di trattamento meccanico dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ambiente protetto con pressione negativa / captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti dalle operazioni di accumulo temporaneo e trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari sterilizzati	filtro a tessuto, filtro HEPA, adsorbimento su carboni attivi e lavaggio ad umido con soluzione alcalina	polveri NH ₃ COT HCl	12000	24	330
E2	impianto di combustione alimentato a GPL generatore di vapore di fabbricazione RIELLO mod. RS 130/M, alimentato a GPL		polveri NO ₂ SO ₂	2000	24	330

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	g/anno
	di potenza termica nominale pari a 1.6 MW _t					
E3	disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili	adsorbimento su carboni attivi	polveri NH ₃ COT	4000	24	330
	captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fugitive provenienti da disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili					

Tabella 1: punti di emissione in atmosfera, con indicazione della tipologia e della durata

Gli impianti sottesi al punto di emissione in atmosfera E1 “*stoccaggio e trattamento dei rifiuti*” sono impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee, localizzati nello stesso stabilimento e destinati a specifiche attività tra loro non identiche (stoccaggio dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo e stoccaggio dei rifiuti sanitari sterilizzati, trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo).

I sistemi di contenimento/abbattimento delle emissioni in atmosfera sono conformi alle indicazioni del Best available techniques Reference Document (B.Ref) WT “*Reference Document on Best Available Techniques for Waste Treatments*” (ottobre 2018), pertinente per le attività IPPC attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4, e delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (B.A.T.) sul “*trattamento dei rifiuti*” di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinente per le attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4.

Le emissioni in atmosfera convogliate sono da autorizzare i sensi dell’art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

1.3.4 Scarichi idrici

L’installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l. sarà caratterizzata dai seguenti flussi di acque reflue:

- acque reflue domestiche ex art. 2, comma 1, lettera f), della “*Disciplina Scarichi*”, costituite da acque di scarico provenienti dai servizi igienici di stabilimento, recapitanti in pubblica fognatura (rete fognaria acque nere) nel punto di emissione idrica S1 “*acque reflue domestiche*”;
- acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della “*Disciplina Scarichi*” scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte, non separate in pozzetto/scolmatore/selettore, da sottoporre almeno a trattamento di dissabbiatura e desoleatura, recapitanti in pubblica fognatura (rete fognaria acque chiare) nel punto di emissione idrica S2 “*acque pluviali e acque meteoriche di dilavamento*”;
- acque meteoriche scolanti sulle superfici di stabilimento coperte (acque pluviali), recapitanti in pubblica fognatura (rete fognaria acque chiare).

sigla	descrizione dei punti di emissione idrica	corpo ricettore	tipologia scarico	durata emissione	
				h/d	d/settimane
S1	acque reflue domestiche	pubblica fognatura: rete fognaria acque nere	acque reflue domestiche ex art. 2, comma 1, lettera f), della “ <i>Disciplina Scarichi</i> ”	24	7
S2 PP2	acque meteoriche di dilavamento	pubblica fognatura: rete fognaria acque chiare	acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della “ <i>Disciplina Scarichi</i> ”, da sottoporre almeno a trattamento di grigliatura, dissabbiatura e desoleatura	-	-
	acque pluviali	pubblica fognatura: rete fognaria acque chiare	acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della “ <i>Disciplina Scarichi</i> ”		

Tabella 2: punti di emissione idrica, con indicazione del corpo ricettore, della tipologia dello scarico e della durata

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, della “*Disciplina Scarichi*”, nonché per gli effetti del provvedimento n. 739 del 14/02/2020 del Comune di MACCHIA di ISERNIA, lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso nell’osservanza del regolamento comunale e non è previsto alcun obbligo di trattamento del reflu o rispetto di limiti tabellari. Per tale forma di scarico non è prevista alcuna autorizzazione di cui all’art. 124 del D.Lgs. 152/2006.

In relazione delle attività svolte nell'installazione, non c'è il rischio di dilavamento, da parte delle acque meteoriche di dilavamento, di sostanze pericolose o di altre sostanze che possono pregiudicare il conseguimento e/o mantenimento degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori; pertanto, gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento non sono soggetti soggetto alle disposizioni dell'art. 18 della "Disciplina Scarichi".

Lo scarico S2 deve essere sottoposto almeno a trattamento di dissabbiatura e desoleatura per gli effetti del provvedimento n. 739 del 14/02/2020 del Comune di MACCHIA di ISERNIA e deve essere idoneo, conformemente alla normativa tecnica in materia, al prelevamento di campioni delle acque reflue industriali nel pertinente punto assunto a riferimento per il campionamento PP2.

1.3.5 Emissioni sonore

L'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l. sarà ubicata nel territorio comunale di MACCHIA di ISERNIA (IS), in C.da Piana di Macchia, s.n.c., che attualmente non risulta dotato di Piano di Zonizzazione Acustica Comunale ai sensi della L. n. 447 del 26/10/1995.

Il territorio circostante i confini aziendali è un'area interessata, prevalentemente, da opifici (sono presenti anche ricettori sensibili di tipo residenziale in adiacenza dal confine aziendale). Le indagini di valutazione preliminare del clima acustico in ambiente esterno è stata effettuata nel marzo 2019; sono stati riscontrati valori entro i limiti assoluti e differenziali del D.P.C.M. 01/03/1991 per specifica destinazione d'uso del territorio.

1.3.6 Rifiuti prodotti

I rifiuti prodotti all'interno dell'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l., sono prevalentemente le tipologie di rifiuti solidi e liquidi, pericolosi e non, connesse alla attività lavorativa svolta (trattamento rifiuti, manutenzione, trattamento effluenti gassosi, disinfezione contenitori rigidi esterni riutilizzabili, ecc...) ed attività di ufficio.

tipologia codice CER	descrizione	quantità prodotta		stato fisico	attività di provenienza	destinazione
		t/anno	m³/anno			
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	0.04		solido	addolcimento acque	R
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose	60	60	liquido	trattamento degli effluenti gassosi	D
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	0.3		solido		D
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	0.01		solido	manutenzione	R
15 01 02	imballaggi di plastica	0.5		solido	approvvigionamento delle materie prime	R
15 01 03	imballaggi in legno			solido		R
15 01 06	imballaggi in materiali misti			solido		R
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	0.5		solido		R
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	1200	1200	liquido	disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili	D
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose (in alternativa alla classificazione con la tipologia di rifiuto identificata con il C.E.R. 16 10 02)			liquido		D
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	950	950	liquido	torchiatura dei rifiuti sanitari sterilizzati	D
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	2.5	2.5	fangoso	servizi igienici	D

Tabella 3: tipologie di rifiuti prodotti con indicazione della quantità, dello stato fisico, dell'attività di provenienza e della destinazione

tipologia	descrizione	modalità di deposito	ubicazione del deposito	Capacità deposito (m³)
19 09 05	resine a scambio ionico saturate o esaurite	sfusi e/o ripiani metallici	Area E	84
16 10 03*	concentrati acquosi, contenenti sostanze pericolose			

tipologia	descrizione	modalità di deposito	ubicazione del deposito	Capacità deposito (m³)
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose			
15 01 02	imballaggi di plastica			
15 01 03	imballaggi in legno			
15 01 06	imballaggi in materiali misti			
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	serbatoio S1	Area S	10
16 10 01*	rifiuti liquidi acquosi, contenenti sostanze pericolose (in alternativa alla classificazione con la tipologia di rifiuto identificata con il C.E.R. 16 10 02)			10
16 10 02	rifiuti liquidi acquosi, diversi da quelli di cui alla voce 16 10 01	serbatoio S2		10
20 03 04	fanghi delle fosse settiche	fossa IMHOFF	fossa IMHOFF	3

Tabella 4: tipologie di rifiuti prodotti con indicazione delle modalità, ubicazione e capacità del deposito temporaneo

1.3.7 Acque sotterranee e suolo

In attuazione dell'art. 29-sexies, comma 9-sexies, del D.Lgs. 152/2006, l'installazione di fabbricazione di prodotti chimici organici (acceleranti di vulcanizzazione per la gomma) della PERFORMANCE ADDITIVES ITALY S.p.A. non è soggetta all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento di cui all'art. 5, comma 1, lettera v-bis), del D.Lgs. 152/2006.

1.3.8 Approvvigionamento idrico

L'approvvigionamento idrico è dall'acquedotto comunale.

1.3.9 Consumi di energia elettrica

Il fabbisogno di energia elettrica è garantito dalla rete del sistema elettrico nazionale.

1.3.10 Consumi di energia termica

Il fabbisogno di energia termica per il ciclo produttivo, sotto forma di vapore, è garantito da un impianto di combustione di potenza termica nominale di 1.6 MW_t alimentato a GPL, del tipo gestiti a ciclo continuo.

1.3.11 Consumi di combustibile

La produzione dell'energia termica, sotto forma di vapore, è garantita dalla combustione del GPL.

1.3.12 Materie prime autorizzate

I consumi di materie prime ed ausiliari sono costituiti prevalentemente da consumi di acqua, agenti sanificati (ammonio quaternario, ecc...) ed ipoclorito di sodio.

1.3.13 Bonifiche ambientali

Il sito della STERIL COMPANY S.r.l., attualmente, non ha in atto procedure di bonifiche di siti contaminati di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/2006.

1.3.14 Rischio di incidente rilevante

L'installazione della STERIL COMPANY S.r.l. non sarà soggetta alla disciplina delle attività industriali a rischio di incidente rilevante di cui al D.Lgs. 105/2015.

1.3.15 Valutazione delle prestazioni ambientali ai requisiti IPPC

Per la valutazione integrata delle prestazioni ambientali dell'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l. dovrà essere verificato:

- il grado dello stato di applicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili per il trattamento dei rifiuti di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinente per le attività IPPC codici 5, ad esclusione di quelle codice 5.4.

1.3.16 Sistemi di gestione

Presso l'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l. sarà adottato un sistema di gestione ambientale conforme alla Norma ISO 14001:2015.




Figura 3: rappresentazione ortofotografica: estratto ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione




Figura 4: C.L.C. 2012 III livello: ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione e delle caratteristiche ed uso del suolo




Figura 5: rete Natura 2000: ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione e delle aree per la conservazione della biodiversità




Figura 6: IBA: ortofoto a colori 2012 con indicazione della localizzazione dell'installazione e delle aree importanti per gli uccelli




Figura 7: planimetria generale dell'installazione





Figura 8: planimetria generale di stabilimento con indicazione dei punti di emissioni in atmosfera



ARPA MOLISE

Comune di Macchia d'Isernia
Zona Industriale SNC - Foglio 11, Part.1066

Recupero rifiuti sanitari a rischio infettivo (RSRI)
Progetti per la realizzazione unità produttiva

TAV. 3.2 rev.3 DOC 589/17

ELENCO ELABORATI: Planimetria dell'impianto (SCARICHI IDRICI)

SCALA 1:200

il Proprietario:

STERIL COMPANY S.R.L.
Rapp: Gennaro Fiorentino

il Progettista:

Ing. G. Cherubini

Scala: 1:200

Data: Marzo 2020

I.A.T. srl
Via Catania, 21 00161 ROMA Tel: 06 44231155 - Fax: 06 4403340
e-mail: iat@iatroma.com www.iatroma.com



Figura 9: planimetria generale di stabilimento con indicazione dei punti di emissioni idrica




Figura 10: mappale catastale con indicazione della localizzazione dell'installazione e della rete di adduzione idrica e delle reti fognarie acque nere e acque chiare




Figura 11: planimetria generale di stabilimento con indicazione delle zone di svolgimento delle operazioni di gestione rifiuti e stoccaggio delle materie prime ed ausiliari




Figura 12: planimetria generale di stabilimento con indicazione delle zone di svolgimento delle operazioni di gestione rifiuti e di deposito temporaneo rifiuti




Figura 13: planimetria generale di stabilimento con indicazione dei punti di emissione sonora

<h1>ARPA MOLISE</h1>	
Comune di Macchia d'Isernia Zona Industriale SNC - Foglio 11, Part.1066	
<u>Recupero rifiuti sanitari a rischio infettivo (RSRI)</u> <u>Progetti per la realizzazione unità produttiva</u>	
TAV. 3.3 rev.3 DOC 333/17	
ELENCO ELABORATI: Valutazione impatto acustico SCALA 1:200	
il Proprietario:	STERIL COMPANY S.R.L. Rapp: Gennaro Fiorentino
il Progettista:	Ing. G. Cherubini
Scala: 1:200 Data: Marzo 2019	
<p>I.A.T. srl Via Catania, 21 00161 ROMA Tel: 06 44231155 - Fax: 06 4403340 e-mail: iat@iatroma.com www.iatroma.com</p> 	

2 Valutazione integrata delle prestazioni ambientali ai requisiti IPPC

2.1 Premessa

Per la valutazione integrata delle prestazioni ambientali dell'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l., il riferimento adottato per la valutazione dello stato di applicazione delle B.A.T. sono le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sul *"trattamento dei rifiuti"* di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinenti per le attività IPPC codice 5.1 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

2.2 Grado di applicazione delle conclusioni generali sulle B.A.T. per il trattamento dei rifiuti

Le migliori tecniche disponibili generali per il trattamento dei rifiuti applicate sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#1	prestazione ambientale complessiva	<input checked="" type="checkbox"/> Il Gestore provvederà ad implementare un sistema di gestione ambientale.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nel caso, implementare un S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001.
#2	prestazione ambientale complessiva	<input checked="" type="checkbox"/> Le tecniche da a. ad e. saranno utilizzate. Le tecniche f. e g. non sono applicabili.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizzare le tecniche da a. ad e..
#3	prestazione ambientale complessiva	<input checked="" type="checkbox"/> L'inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi sarà istituito e mantenuto nel S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nel caso, istituire e mantenere l'inventario dei flussi di acque reflue e degli scarichi gassosi nel S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001.
#4	prestazione ambientale complessiva	<input checked="" type="checkbox"/> Le tecniche da a. e d. saranno utilizzate nell'ambito del S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizzare le tecniche da a. a d..
#5	prestazione ambientale complessiva	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
#6	monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Da implementare in caso di attivazione di emissioni nell'acqua significative.
#7	monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Monitorare le emissioni nell'acqua in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente.
#8	monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Monitorare le emissioni convogliate in atmosfera in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
				di qualità scientifica equivalente.
#9	monitoraggio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna operazione di rigenerazione solventi esausti, di decontaminazione tramite solventi di apparecchiature contenenti POP e di trattamento chimico- fisico di solventi per il recupero del loro poter calorifico.	<input type="checkbox"/>
#10	monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Monitoraggio con frequenza annuale delle emissioni diffuse di COV in aria provenienti da sorgenti pertinenti attraverso il calcolo delle emissioni in base a fattori di emissione. Screening ambientali in caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili.
#11	monitoraggio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Monitorare il consumo annuo di acqua, energia, materie prime, nonché la produzione annua di residui e di acque reflue.
#12	emissioni nell'atmosfera	<input checked="" type="checkbox"/> Il piano di gestione degli odori sarà implementato nel S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Piano di gestione degli odori in caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili.
#13	emissioni nell'atmosfera	<input checked="" type="checkbox"/> La tecnica a. sarà utilizzata. Le tecniche b. e c. non sono applicabili.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizzare la tecnica a..
#14	emissioni nell'atmosfera	<input checked="" type="checkbox"/> Le tecniche da a. a d. e da f. ad h. saranno utilizzate. La tecnica e. non è applicabile.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizzare le tecniche da a. a d. e da f. ad h..
#15	emissioni nell'atmosfera	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna operazione di combustione in torcia.	<input type="checkbox"/>
#16	emissioni nell'atmosfera	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Nessuna operazione di combustione in torcia.	<input type="checkbox"/>
#17	rumore e vibrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Piano di gestione del rumore e delle vibrazioni in caso di inconvenienti identificati e comprovati presso ricettori sensibili.
#18	rumore e vibrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
#19	emissioni nell'acqua	<input checked="" type="checkbox"/> Le tecniche a. e da c. ad e saranno utilizzate. Le tecniche b. e da f. ad i. non sono applicabili.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizzare le tecniche a. e da c. ad e.. La tecnica f. è da utilizzare in caso di attivazione di emissioni nell'acqua significative.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#20	emissioni nell'acqua	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Da implementare in caso di attivazione di emissioni nell'acqua significative. BAT-AEL per gli scarichi diretti in corpo idrico ricevente (Tabella 6.1 e Tabella 6.2).
#21	emissioni da inconvenienti e incidenti	<input checked="" type="checkbox"/> Le tecniche da a. a c. saranno utilizzate.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizzare le tecniche da a. a c..
#22	efficienza nell'uso dei materiali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Non è possibile utilizzare rifiuti in sostituzione di materiali.	<input type="checkbox"/>
#23	efficienza energetica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
#24	riutilizzo degli imballaggi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tabella 5: grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. generali

2.3 Grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento meccanico dei rifiuti

Le migliori tecniche disponibili per il trattamento meccanico dei rifiuti applicate sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

2.3.1 Grado di applicazione delle conclusioni generali sulle B.A.T. per il trattamento meccanico dei rifiuti

Le migliori tecniche disponibili generali per il trattamento meccanico dei rifiuti applicate sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#25	emissioni nell'atmosfera	<input checked="" type="checkbox"/> Il punto di emissione in atmosfera E1 sarà munito di sistema di lavaggio ad umido per ridurre/contenere le emissioni nell'atmosfera di polveri, di composti organici volatili e di composti acidi gassosi.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> BAT-AEL per le emissioni in atmosfera convogliate di polveri (Tabella 6.3).

Tabella 6: grado di applicazione delle conclusioni generali sulle B.A.T. per il trattamento meccanico dei rifiuti

2.3.2 Grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico

Le migliori tecniche disponibili generali per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico applicate sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#31	emissioni nell'atmosfera	<input checked="" type="checkbox"/> Le fasi di trattamento meccanico dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (rifiuti con potere calorifico) saranno in ambiente protetto con pressione negativa, munito di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera (filtro a tessuto, filtro HEPA e	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> BAT-AEL per le emissioni in atmosfera convogliate di TVOC (Tabella 6.5).

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
		adsorbimento su carboni attivi) per ridurre/contenere le emissioni nell'atmosfera di polveri, di composti organici volatili e di composti odorigeni.		

Tabella 7: grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico

2.4 Grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti

Le migliori tecniche disponibili per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti applicate sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

2.4.1 Grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solidi e/o pastosi

Le migliori tecniche disponibili generali per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti applicate sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#40	prestazione ambientale complessiva	<input checked="" type="checkbox"/> Le tecniche da a. ad e. della BAT 2 saranno implementate e utilizzate.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Utilizzare le tecniche da a. ad e. della BAT 2.
#41	emissioni nell'atmosfera	<input checked="" type="checkbox"/> Le fasi di trattamento meccanico dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (rifiuti solidi) saranno in ambiente protetto con pressione negativa, munito di sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera (filtro a tessuto, filtro HEPA e adsorbimento su carboni attivi) per ridurre/contenere le emissioni nell'atmosfera di polveri, di composti organici volatili e di composti odorigeni.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> BAT-AEL per le emissioni in atmosfera convogliate di polveri (Tabella 6.8).

Tabella 8: grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti solido e/o pastosi

2.4.2 Grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico

Le migliori tecniche disponibili generali per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico applicate sono di seguito elencate, raggruppate per tematica e tipo di lavorazione.

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
#42	emissioni nell'atmosfera	<input checked="" type="checkbox"/> Le fasi di trattamento meccanico dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (rifiuti con potere calorifico) saranno in ambiente protetto con pressione negativa, munito di	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> BAT-AEL per le emissioni in atmosfera convogliate di TVOC Tabella 6.9).

B.A.T.	oggetto B.A.T.	B.A.T. applicata (posizione Gestore)	B.A.T. non applicabile	B.A.T. da applicare (adeguamento)
		sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera (filtro a tessuto, filtro HEPA e adsorbimento su carboni attivi) per ridurre/contenere le emissioni nell'atmosfera di polveri, di composti organici volatili e di composti odorigeni.		

Tabella 9: grado di applicazione delle conclusioni sulle B.A.T. per il trattamento fisico-chimico dei rifiuti con potere calorifico

3 Esercizio delle attività IPPC codici 5.1 in conformità ai criteri IPPC

3.1 Premessa

[3.1.1] Quanto riportato nei successivi paragrafi definisce il quadro prescrittivo del titolo abilitativo dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 alla luce:

- dell'istanza n. 110995/2017 del 27/09/2017, così come aggiornata, integrata e modificata dal successivo aggiornamento documentale ex 29-ter, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 del 04/01/2018 (acquisito al prot. ARPA Molise n. 262/2018 del 08/01/2018), per il rilascio dell'autorizzazione integrata proposta dal Gestore dell'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo), da ubicare in C.da Piana di Macchia, s.n.c., del Comune di MACCHIA di ISERNIA (IS), perfezionata successivamente con l'istanza n. 37718/2018 del 16/03/2018 per il rilascio del P.A.U.R. ex art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per il progetto *"Impianto di sterilizzazione di rifiuti sanitari a rischio infettivo"* proposta dal proponente STERIL COMPANY S.r.l, nonché dei successivi aggiornamenti documentali ex art. 27-bis, comma 5, del D.Lgs.152/2006 del 03/04/2019 (acquisiti ai prott. ARPA Molise n. 5240/2019, n. 5241/2019, n. 5242/2019, n. 5243/2019, n. 5244/2019 e n. 5245/2019 del 03/04/2019) e delle integrazioni volontarie del 24/05/2019 /2018 (acquisite al prot. ARPA Molise n. 8062/2019 del 24/05/2019);
- delle odierne disposizioni legislative regionali di cui alla D.C. della Regione MOLISE n. 25 del 06/02/2018;
- del riordino del quadro normativo di cui alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 introdotto dal D.Lgs. 183/2017;
- della pubblicazione delle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sul *"trattamento dei rifiuti"* di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018, pertinenti per le attività IPPC codici 5.1. 5.3, lettera b), e 5.5 di cui all'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

[3.1.2] Nel seguito, ove previsto e ritenuto necessario, si provvede a regolamentare le situazioni diverse dal funzionamento a regime, prevedendo le eventuali misure da adottare.

[3.1.3] Restano comunque valide le norme settoriali di riferimento, in particolare il D.Lgs. 152/2006, e tutte le procedure aziendali operative, gestionali e di controllo ambientale del Gestore, se non modificate dal seguente scenario prescrittivo.

[3.1.4] La gestione dei rifiuti dovrà avvenire nel rispetto della capacità massima complessiva di stoccaggio e di trattamento autorizzata.

[3.1.5] Le indicazioni minime di monitoraggio, comprensive di frequenze, su monitoraggi da eseguire presso l'installazione in esame, sono ad integrazione delle misure di monitoraggio contenute nel piano proposto dal Gestore.

3.2 Adeguamento degli impianti

[3.2.1] In caso di istituzione e applicazione di un sistema di gestione ambientale, il Gestore dovrà implementare un S.G.A. conforme alla norma UNI EN ISO 14001.

[3.2.2] In caso di attivazione di punti di emissione idrica significativi, il Gestore dovrà presentare il piano di implementazione delle B.A.T. #6, B.A.T. #19, tecnica f., e B.A.T. #20 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[3.2.3] Il Gestore deve monitorare le emissioni idriche in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. Il riferimento per il monitoraggio è la B.A.T. #7 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[3.2.4] Il Gestore deve monitorare le emissioni in atmosfera in conformità con le norme EN. Se non sono disponibili norme EN, applicare le norme ISO, le norme nazionali o altre norme internazionali che assicurino di ottenere dati di qualità scientifica equivalente. Il riferimento per il monitoraggio è la B.A.T. #8 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[3.2.5] In caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili, il Gestore dovrà presentare il piano di implementazione delle B.A.T. #10 e B.A.T. #12 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[3.2.6] Il Gestore dovrà presentare il piano di implementazione della B.A.T. #11 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[3.2.7] In caso di inconvenienti di vibrazioni e di rumori molesti identificati e comprovati presso ricettori sensibili, il Gestore dovrà presentare il piano di implementazione della B.A.T. #17 di cui alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

[3.2.8] Il Gestore deve captare, convogliare e contenere tutte le emissioni in atmosfera diffuse e fugitive e gli odori provenienti dall'area F in Figura 11.

3.3 Condizioni, requisiti tecnici e gestionali per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione rifiuti

[3.3.1] Prima dell'avvio di qualsiasi parte di attività, il Gestore dovrà comunicare alla Regione MOLISE, alla Provincia competente per territorio ed all'ARPA Molise l'ultimazione delle opere di installazione degli impianti e di allestimento delle aree di utenza, affinché possa essere effettuato un sopralluogo di verifica della rispondenza progettuale di quanto realizzato, anche per lotti progressivi.

[3.3.2] L'esito positivo dell'ispezione di cui al punto [3.3.1] costituisce condizione di efficacia dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività. Senza tale assenso da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, le attività non potranno avere inizio.

[3.3.3] Per gli effetti dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 254/2003, il Gestore deve procedere alla convalida dell'impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo prima della messa in funzione degli stessi, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'Allegato III al D.P.R. 254/2003.

[3.3.4] Per gli effetti dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 254/2003, il Gestore deve ripetere la convalida di cui al punto [3.3.1] ogni ventiquattro mesi e, comunque, ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto.

[3.3.5] Per gli effetti dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 254/2003, la documentazione relativa alle convalide di cui [3.3.1] deve essere conservata per cinque anni presso l'impianto e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

[3.3.6] Per gli effetti dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 254/2003, il Gestore deve verificare e certificare l'efficacia del processo di sterilizzazione secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti dall'Allegato III al D.P.R. 254/2003.

[3.3.7] Per gli effetti dell'art. 7, comma 7, del D.P.R. 254/2003, l'ispezione da parte dell'Ente di controllo è effettuata almeno una volta all'anno.

3.4 Principi generali della gestione rifiuti

[3.4.1] L'attività di gestione rifiuti deve essere condotta nel rispetto delle finalità enunciate all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006, nonché di quanto stabilito nei paragrafi successivi della presente Relazione Istruttoria finale.

[3.4.2] In particolare, la gestione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e dei rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani, deve essere organizzata e svolta secondo le modalità previste nel D.P.R. 254/2003 *"Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179"*.

[3.4.3] Qualunque operazione di gestione rifiuti che necessiti di essere autorizzata, l'installazione di una nuova linea di trattamento di rifiuti, l'introduzione di nuove tipologie di rifiuto rispetto a quelli già autorizzati, qualsiasi incremento dei quantitativi di stoccaggio dei rifiuti autorizzati, qualsiasi incremento del quantitativo di rifiuti già trattati e Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente l'esercizio del ciclo produttivo e dell'assetto impiantistico autorizzato dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base delle comunicazioni di cui al punto [3.4.3], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.5 Operazioni di gestione rifiuti autorizzate

[3.5.1] L'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l. è autorizzata alle fasi di CONFERIMENTO/ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, di TRITURAZIONE e di CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, di TORCHIATURA dei rifiuti sanitari sterilizzati e di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari sterilizzati, mediante le seguenti operazioni di recupero (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006) e di smaltimento (Allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006):

R3: riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);

R12: scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11;

R13: messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

3.6 Fasi di lavorazione unitarie

[3.6.1] L'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l. è caratterizzata dalle seguenti fasi di lavorazione unitarie:

CONFERIMENTO di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

TRITURAZIONE e CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

TORCHIATURA dei rifiuti sanitari sterilizzati

ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari sterilizzati.

DISINFEZIONE dei CONTENITORI RIGIDI ESTERNI RIUTILIZZABILI ex art. 8, comma 1, del D.P.R. 254/2003.

[3.6.2] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente l'esercizio del ciclo produttivo e dell'assetto impiantistico dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.6.2], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la Regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.7 Manuale operativo

[3.7.1] Entro 3 mesi dalla messa in funzione dell'impianto di sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, il Gestore dovrà definire ed inviare alla Regione MOLISE all'ARPA Molise il "Manuale Operativo" delle procedure:

- dei conferimenti dei rifiuti in ingresso installazione ammessi all'impianto di seguito individuati;
- di omologa ed accettazione/non accettazione dei rifiuti in ingresso installazione (procedure di ammissibilità dei rifiuti conferiti, atte alla valutazione dei dati e della documentazione forniti dal potenziale conferitore, di controllo dei formulari di identificazione, di ispezione visiva dei rifiuti, di eventuali prelievi di campioni e relative modalità di campionamento ed analisi);
- delle modalità e dei criteri delle operazioni di recupero di accumulo temporaneo dei rifiuti in ingresso installazione;
- delle modalità e dei criteri delle operazioni di recupero di trattamento dei rifiuti in ingresso installazione;
- delle modalità e dei criteri delle operazioni di recupero di accumulo temporaneo dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento;
- del piano di intervento per condizioni straordinarie e di emergenza.

[3.7.2] Nel "Manuale Operativo", rispetto alle procedure di accettazione/non accettazione dei rifiuti in ingresso installazione adottate, il Gestore dovrà esplicitare e codificare, se necessario, le procedure per quelle partite di rifiuti su cui eventualmente effettuare e/o pianificare analisi e controlli approfonditi prima della presa in carico definitiva.

[3.7.3] I rifiuti in ingresso installazione di seguito individuati saranno ammessi agli impianti secondo le modalità e le procedure indicate nel "Manuale Operativo", che verrà integralmente assunto come riferimento.

[3.7.4] Il Gestore sarà tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise ogni modifica che intende apportare al predetto "Manuale Operativo".

3.8 Tipologie di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13

3.8.1 Fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

[3.8.1.1] Le tipologie di rifiuti pericolosi in ingresso installazione da avviare alle fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione), mediante le operazioni di recupero R13, sono identificate con i C.E.R.:

18 01 03* *“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”*,

18 02 02* *“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”*.

3.9 Tipologie di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di trattamento mediante le operazioni di recupero R3 ed R12

3.9.1 Fasi di TRITURAZIONE e CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e TORCHIATURA di rifiuti sanitari sterilizzati

[3.9.1.1] Le tipologie di rifiuti pericolosi in ingresso installazione da avviare alle fasi di TRITURAZIONE e di CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (precedentemente avviate ad accumulo temporaneo), mediante le operazioni di recupero R3 ed R12, sono identificate con i C.E.R.:

18 01 03* *“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”*,

18 02 02* *“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni”*.

3.10 Tipologie di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13

3.10.1 Fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari sterilizzati

[3.10.1.1] In caso di recupero finale in impianti terzi autorizzati che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, la tipologia di rifiuti non pericolosi e non assimilati ai rifiuti urbani decadenti dalle fasi di trattamento e da avviare alla fase di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari sterilizzati, mediante le operazioni di recupero R13, è il combustibile solido secondario (CSS) ex art. 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/2006 identificato con il C.E.R.

19 12 10 *“rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)”*.

[3.10.1.2] Per gli effetti dell'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/2006, nel caso in cui il lotto di rifiuti sanitari sterilizzati non rispetterà le caratteristiche di classificazione e di specificazione individuate dalla norma tecnica armonizzata UNI EN 15359 *“Solid recovered fuels”*, i rifiuti decadenti dalle fasi di trattamento, non assimilati ai rifiuti urbani ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003, saranno avviati in impianti terzi autorizzati che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati per la produzione di combustibile da rifiuti; pertanto, le fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 dei rifiuti sanitari sterilizzati saranno caratterizzate dalla gestione delle tipologia di rifiuti non pericolosi e non assimilati ai rifiuti urbani, mediante le operazioni di recupero R13:

19 12 12 *“altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11”*.

3.11 Quantitativi massimi di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13

3.11.1 Fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

[3.11.1.1] Per le tipologie di rifiuti pericolosi in ingresso installazione di cui al punto [3.8.1.1] da avviare alle fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, il quantitativo complessivo massimo istantaneo di rifiuti da avviare all'accumulo temporaneo, mediante le operazioni di recupero R13, è pari a 30 t.

[3.11.1.2] Si riporta l'indicazione delle tipologie e quantitativi massimi istantanei per gli stoccaggi temporanei di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione in aree interne di stabilimento, con indicazione delle

modalità di accumulo temporaneo (identificativo e modalità stoccaggio, tipologia e quantitativi rifiuti autorizzati, durata stoccaggio, ecc...), destinati alle fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003.

Identificativo stoccaggio: area G

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 2.4 t (quantitativo di rifiuti pericolosi corrispondenti a 2 h operative di cicli di sterilizzazione)

tipologia stoccaggio: a terra, in fila e, se necessario, impilati al massimo su 2 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

durata stoccaggio: durante il normale funzionamento degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area G dei lotti di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) non deve superare le 24 h; durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area G dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di recupero conto terzi, non deve superare i 5 d

note: area di stoccaggio adibita, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione

Identificativo stoccaggio: area A

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 30 t (quantitativo di rifiuti pericolosi corrispondenti a 24 h operative di cicli di sterilizzazione)

tipologia stoccaggio: a terra, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

durata stoccaggio: durante il normale funzionamento degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei lotti di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) non deve superare le 24 h; durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di recupero conto terzi, non deve superare i 5 d

note: area di stoccaggio adibita, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa di essere movimentati verso l'area G

Identificativo stoccaggio: area F

tipologie rifiuti: 18 01 03* e 18 02 02*

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido/liquido

capacità istantanea stoccaggio: 15 t

tipologia stoccaggio: a terra in area a temperatura controllata da sistemi di refrigerazione, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli

ubicazione: aree interne di stabilimento

durata stoccaggio: durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di recupero conto terzi, potrà superare i 5 d

note: area di stoccaggio a temperatura controllata da sistemi di refrigerazione adibita, durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa del ciclo di sterilizzazione

Per le predette tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti pericolosi avviati allo stoccaggio temporaneo in aree interne di stabilimento, mediante le operazioni di recupero R13, sarà pari a 30 t di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo.

[3.11.1.3] Durante il normale funzionamento degli impianti, per le tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione di cui al punto [3.8.1.1], il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti avviati all'accumulo temporaneo in area A ed in area G (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione), mediante le operazioni di recupero R13, non dovrà essere superiore a 30 t.

[3.11.1.4] Durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, per le tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione di cui al punto [3.8.1.1], il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti avviati

all'accumulo temporaneo in area F (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione ovvero del conferimento a soggetti terzi debitamente autorizzati), mediante le operazioni di recupero R13, non dovrà essere superiore a 15 t.

[3.11.1.5] Per gli effetti dell'art. 8, comma 3, lettera d), del D.P.R. 254/2003, durante il normale funzionamento degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A ed in area G dei lotti di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione di cui al punto [3.8.1.1] (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) non dovrà superare le 24 h.

[3.11.1.6] Per gli effetti dell'art. 8, comma 3, lettera d), del D.P.R. 254/2003, durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A ed in area G dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione di cui al punto [3.8.1.1] non dovrà superare i 5 d dall'inizio dello stoccaggio stesso.

[3.11.1.7] Per gli effetti dell'art. 8, comma 3, lettera d), del D.P.R. 254/2003, durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area F dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione di cui al punto [3.8.1.1] non dovrà superare i 10 d dall'inizio dello stoccaggio stesso.

3.12 Quantitativi massimi di rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di trattamento mediante le operazioni di recupero R3 ed R12

3.12.1 Fasi di TRITURAZIONE e CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e TORCHIATURA di rifiuti sanitari sterilizzati

[3.12.1] Le operazioni di trattamento, finalizzate al recupero ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003, sono relative alle operazioni di TRITURAZIONE e di CICLO di STERILIZZAZIONE dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione ed alle ulteriori operazioni di TORCHIATURA dei rifiuti sanitari sterilizzati.

[3.12.2] Per le tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al punto [3.9.1.1] il quantitativo massimo giornaliero di rifiuti pericolosi da avviare alle fasi di trattamento, mediante le operazioni di recupero R3 ed R12, è pari complessivamente a 28.8 t/d su 24 h operative/d.

[3.12.3] Per le tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al punto [3.9.1.1] il quantitativo massimo annuo di rifiuti pericolosi da avviare alle fasi di trattamento, mediante le operazioni di recupero R3 ed R12, è pari complessivamente a 9500 t/anno su 7920 h operative/anno (330 d lavorativi/anno).

[3.12.4] Il CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 è caratterizzato da una potenza nominale complessiva in ingresso pari a 1200 kg/h di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo tritutati.

3.13 Quantitativi massimi di rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13

3.13.1 Fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari sterilizzati

[3.13.1.1] Per le tipologie di rifiuti non pericolosi decadenti dalle operazioni di trattamento di cui ai punti [3.10.1.1] e [3.10.1.2] da avviare alle fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari sterilizzati, il quantitativo complessivo massimo istantaneo di rifiuti da avviare all'accumulo temporaneo, mediante le operazioni di recupero R13, è pari a 90 m³.

[3.13.1.2] Si riporta l'indicazione delle tipologie e quantitativi massimi istantanei per gli stoccaggi temporanei di rifiuti sanitari sterilizzati in aree interne di stabilimento, con indicazione delle modalità di accumulo temporaneo (identificativo e modalità stoccaggio, tipologia e quantitativi rifiuti autorizzati, durata stoccaggio, ecc...), destinati alle forme di recupero ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003.

Identificativo stoccaggio: area D

tipologie rifiuti: 19 12 10 e 19 12 12

operazioni autorizzate: R13

stato fisico: solido

capacità istantanea stoccaggio: 90 m³

tipologia stoccaggio: a terra, in big bags conformi alle disposizioni dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 254/2003

ubicazione: aree interne di stabilimento

note: area di stoccaggio adibita allo stoccaggio dei rifiuti sanitari sterilizzati da avviare in impianti di produzione di CSS ovvero in impianti che utilizzano direttamente i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia

Per la predette tipologie di rifiuti, il quantitativo massimo istantaneo di rifiuti sanitari sterilizzati avviati allo stoccaggio temporaneo in aree interne di stabilimento, mediante le operazioni di recupero R13, sarà pari a 90 m³ di rifiuti sanitari sterilizzati.

3.14 Ubicazione degli accumuli temporanei di rifiuti in aree interne di stabilimento

[3.14.1] In Figura 11 e Figura 12 si riporta l'indicazione dell'ubicazione delle aree di accumulo temporaneo rifiuti in aree interne di stabilimento destinate all'ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, mediante le operazioni di recupero R13, nonché all'ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari sterilizzati, mediante le operazioni di recupero R13.

3.15 Capacità produttive

[3.15.1] La capacità produttiva dell'installazione IPPC 5.1, lettera b), intesa in termini di quantitativi giornalieri massimi di trattamento di rifiuti pericolosi, è pari a 28.8 t/d di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo su 24 h operative/d.

[3.15.2] La capacità produttiva dell'installazione IPPC 5.1, lettera b), intesa in termini di quantitativi annui massimi di trattamento di rifiuti pericolosi, pari a 9500 t/anno di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo su 7920 h operative/anno (330 d lavorativi/anno).

[3.15.3] La capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, intesa in termini di capacità istantanea di stoccaggio di rifiuti pericolosi contemporaneamente presenti in stabilimento, è pari a 30 t.

[3.15.4] La capacità produttiva dell'attività connessa alle principali IPPC di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari sterilizzati, intesa in termini di capacità istantanea di stoccaggio di rifiuti non pericolosi contemporaneamente presenti in stabilimento, è pari a 90 m³.

[3.15.5] La capacità produttiva dell'attività di DISINFEZIONE dei CONTENITORI RIGIDI ESTERNI RIUTILIZZABILI ex art. 8, comma 1, del D.P.R. 254/2003 è pari a 500 contenitori/h con consumo massimo di acqua pari a 500 l/h.

[3.15.6] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente la predetta capacità produttiva dovrà essere comunicata alla Regione Molise ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.15.6], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.16 Prescrizioni per le operazioni di accettazione/non accettazione di partite di rifiuti conferiti

[3.16.1] Il Gestore deve rinnovare l'omologa dei rifiuti in ingresso installazione con cadenza almeno annuale e, comunque, ogni volta che si modificano le caratteristiche dei rifiuti e/o del ciclo produttivo di origine.

[3.16.2] Il Gestore deve accettare solo i carichi di rifiuti compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio.

[3.16.3] Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione MOLISE, alla Provincia competente per territorio ed all'ARPA Molise le eventuali non accettazioni di partite di rifiuti a seguito di non conformità di controlli e/o di eventuali analisi effettuate, specificando anche le procedure gestionali adottate.

[3.16.4] Nella documentazione relativa alla presa in carico delle partite di rifiuti, il Gestore deve indicare l'identificativo dello stoccaggio temporaneo a cui i rifiuti in ingresso installazione vengono destinati, nonché la modalità di stoccaggio temporaneo.

[3.16.5] Fino all'attivazione della fase di lavorazione unitaria DISINFEZIONE dei CONTENITORI RIGIDI ESTERNI RIUTILIZZABILI ex art. 8, comma 1, del D.P.R. 254/2003, il Gestore deve accettare solo i carichi di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo contenuti in secondi imballaggi rigidi esterni del tipo monouso a perdere ed idonei ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.P.R. 254/2003.

3.17 Prescrizioni e requisiti generali per le fasi di accumulo temporaneo di rifiuti

[3.17.1] Gli impianti di gestione dei rifiuti devono possedere specifici requisiti di tipo tecnico-organizzativo, atti a garantire che le operazioni, con particolare riferimento a quelle di stoccaggio, avvengano nel rispetto delle misure di sicurezza.

[3.17.2] La gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla loro movimentazione e informato della pericolosità dei rifiuti; durante le operazioni gli addetti devono disporre di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) in base al rischio valutato.

[3.17.3] Devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri.

[3.17.4] In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti: area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale; area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti; area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico; area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti); adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili; locale chiuso attrezzato e con idonei requisiti antincendio, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente; locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l'impianto non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuarvi e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio; area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali; adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di emergenza; idonea recinzione lungo tutto il perimetro, opportunamente provvista di barriera esterna di protezione ambientale, realizzata in genere con siepi, alberature o schermi mobili etc... atti a limitare l'impatto anche visivo.

[3.17.5] In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti.

[3.17.6] È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto

[3.17.7] Le aree interessate dallo scarico, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le stesse devono altresì essere realizzate in modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici. Nella pratica industriale le sopra citate prestazioni possono essere raggiunte trattando la superficie di calcestruzzo, nuova o esistente, con resine epossidiche o altri specifici rivestimenti in grado di conferire caratteristiche desiderate quali effetto antipolvere, impermeabilità ai liquidi, resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti.

[3.17.8] Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale.

[3.17.9] Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da

parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

[3.17.10] Il lay-out dell'impianto deve essere ben visibile e riportato in più punti del sito.

[3.17.11] Le operazioni di messa in riserva (R13) devono essere fisicamente separate dalle operazioni di deposito preliminare (D15).

[3.17.12] I contenitori di rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico.

[3.17.13] I recipienti fissi e mobili devono essere provvisti di: idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto; accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento; mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione.

[3.17.14] I serbatoi per i rifiuti liquidi: devono riportare una sigla di identificazione; devono possedere sistemi di captazione degli eventuali sfiati, che devono essere inviati ad apposito sistema di abbattimento; possono contenere un quantitativo massimo di rifiuti non superiore al 90% della capacità geometrica del singolo serbatoio; devono essere provvisti di segnalatori di livello ed opportuni dispositivi anti traboccamento; se dotati di tubazioni di troppo pieno, ammesse solo per gli stoccaggi di rifiuti non pericolosi, lo scarico deve essere convogliato in apposito bacino di contenimento; non devono essere utilizzati serbatoi che abbiano superato il tempo massimo di utilizzo previsto in progetto, a meno che gli stessi non siano ispezionati ad intervalli regolari e che di tali ispezioni, sia mantenuta traccia scritta, la quale dimostri che essi continuano ad essere idonei all'utilizzo e che la loro struttura si mantiene integra; le strutture di supporto dei serbatoi, le tubazioni, le manichette flessibili e le guarnizioni siano resistenti alle sostanze (e alle miscele di sostanze) che devono essere stoccate.

[3.17.15] I serbatoi per rifiuti liquidi devono inoltre essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore.

[3.17.16] Per i serbatoi di sostanze liquide infiammabili e/o combustibili eventualmente presenti si dovrà fare riferimento alle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

[3.17.17] In generale i recipienti, fissi e mobili, comprese le vasche ed i bacini, destinati a contenere rifiuti pericolosi devono possedere adeguati sistemi di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro, dando luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili e/o pericolosi, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo da non interagire tra di loro.

[3.17.18] Per il deposito di rifiuti infiammabili deve essere acquisito il certificato di prevenzione incendi (CPI); all'interno dell'impianto devono comunque risultare soddisfatti i requisiti minimi di prevenzione incendi (uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori, ecc...).

[3.17.19] Lo stoccaggio dei CFC e degli HCFC deve avvenire in conformità a quanto previsto dalla pertinente normativa di settore.

[3.17.20] Lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato in conformità con quanto previsto dalla pertinente normativa di settore.

[3.17.21] Lo stoccaggio di batterie e di altri rifiuti contenenti sostanze pericolose o radioattive deve avvenire in container adeguati nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.

3.18 Prescrizioni per la gestione dei rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13

3.18.1 Fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo

[3.18.1.1] È fatto divieto al Gestore di stoccare le tipologie di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione di cui al punto [3.8.1.1] al di fuori delle aree di accumulo temporaneo rifiuti in aree interne di stabilimento individuate in Figura 11 e Figura 12 contrassegnate con gli identificativi stoccaggio area G, area A ed area F.

[3.18.1.2] Il Gestore deve condurre le fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 8, comma 3, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo secondo le modalità gestionali di cui al punto [3.11.1.2].

[3.18.1.3] Le aree di cui al punto [3.18.1.1] di accumulo temporaneo rifiuti in aree interne di stabilimento individuate in Figura 11 devono essere chiaramente identificate e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità massime stoccabili autorizzate, i codici C.E.R., lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei

rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

[3.18.1.4] Ai sensi dell'art. 187, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, è fatto divieto al Gestore di miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

[3.18.1.5] Prima dell'accettazione, i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione devono essere sottoposti ai controlli di radioattività, secondo un protocollo interno elaborato dal Gestore e convalidato dall'Ente di controllo.

[3.18.1.6] I conferimenti dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) devono essere identificati con lotti (contraddistinti dal giorno e dall'orario del conferimento), da annotare su un apposito registro cartaceo, con fogli numerati progressivamente ed opportunamente vidimati dall'Ente di controllo.

[3.18.1.7] Ogni conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) deve essere pesato in stabilimento ed il peso registrato sul formulario rifiuti ex art. 193 del D.Lgs. 152/2006.

[3.18.1.8] Qualora si verifichi una temporanea indisponibilità dell'impianto di sterilizzazione, i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione di cui al punto [3.8.1.1] dovranno essere gestiti nei tempi e nei modi previsti dai punti [3.11.1.4], [3.11.1.6] e [3.11.1.7] e conferiti a soggetti terzi debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero.

[3.18.1.9] Eventuali spandimenti accidentali devono essere assorbiti con prodotti specifici ad alto assorbimento il cui residuo sarà avviato ad idoneo smaltimento/recupero.

[3.18.1.10] Il Gestore, con frequenza annuale, deve relazionare sulle ispezioni e manutenzioni delle aree di movimentazione, deposito e di carico e scarico dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione di cui al punto [3.8.1.1].

analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
movimentazione e quantitativi, espressi in t, caratteristiche di pericolosità dei rifiuti in ingresso installazione avviati alle operazioni di recupero R13	da normativa di settore	registro carico e scarico rifiuti registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
controllo dei rifiuti in ingresso installazione avviati alle operazioni di recupero R13	ad ogni conferimento ovvero con la periodicità prevista dalla normativa di settore Con le modalità riportate nel Manuale Operativo.	elettronico Rapporti di prova emessi dai laboratori da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
ispezione e manutenzione, periodica e programmata, delle aree di movimentazione, deposito e di carico e scarico dei rifiuti in ingresso installazione	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
verifica dell'idoneità alla normativa di settore delle aree di stoccaggio temporaneo rifiuti	mensile	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 10: indicazioni minime sul monitoraggio dei rifiuti in ingresso installazione avviati alle operazioni R13

3.19 Prescrizioni per la gestione dei rifiuti in ingresso installazione da avviare alle fasi di trattamento mediante le operazioni di recupero R3 ed R12

3.19.1 Fasi di TRITURAZIONE e CICLO di STERILIZZAZIONE ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e TORCHIATURA di rifiuti sanitari sterilizzati

[3.19.1] Le operazioni di trattamento autorizzate, finalizzate al recupero ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003, sono relative alle operazioni di TRITURAZIONE e di CICLO di STERILIZZAZIONE dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione di cui al punto [3.9.1.1] ed alle ulteriori operazioni di TORCHIATURA dei rifiuti sanitari sterilizzati, mediante le operazioni di recupero R3 ed R12.

[3.19.2] Le tipologie di rifiuti non pericolosi solidi decadenti dalle predette operazioni di trattamento di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione sono identificate con i C.E.R. di cui ai punti [3.10.1.1] e [3.10.1.2].

[3.19.3] Le operazioni di trattamento devono essere effettuate nel rispetto delle norme relative alla sicurezza dei lavoratori.

[3.19.4] Per gli effetti dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 254/2003, la convalida dell'impianto di sterilizzazione deve essere effettuata secondo i criteri e i parametri previsti nella norma UNI 10384:1994 prima della messa in funzione degli stessi, secondo i criteri e per i parametri previsti dall'allegato III al D.P.R. 254/2003.

[3.19.5] Per gli effetti dell'art. 7, comma 5, del D.P.R. 254/2003, la convalida deve essere ripetuta ogni ventiquattro mesi, e comunque ad ogni intervento di manutenzione straordinaria dell'impianto di sterilizzazione, e la relativa documentazione deve essere conservata per cinque e deve essere esibita ad ogni richiesta delle competenti autorità.

[3.19.6] Per gli effetti dell'art. 7, comma 6, del D.P.R. 254/2003, l'efficacia del processo di sterilizzazione deve essere verificata e certificata secondo i tempi, le modalità ed i criteri stabiliti nell'allegato III al D.P.R. 254/2003. Nello specifico:

- l'efficacia dell'impianto e del processo di sterilizzazione nel corso della gestione ordinaria devono essere verificate con cadenza trimestrale e comunque non oltre i 100 cicli di utilizzo dell'impianto, ove lo stesso abbia un elevato ritmo di utilizzo, mediante l'impiego di bioindicatori adeguati al processo di sterilizzazione usato;
- il numero di bioindicatori dovrà essere almeno 1 ogni 200 litri di volume utile di camera della sterilizzazione, con un minimo di tre;
- tali bioindicatori dovranno essere conformi alle norme CEN serie 866;
- i suddetti controlli devono essere effettuati sotto il controllo del responsabile tecnico.

La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto di sterilizzazione deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità.

[3.19.7] Per gli effetti dell'art. 7, comma 8, del D.P.R. 254/2003, presso l'impianto di sterilizzazione deve essere tenuto un registro con fogli numerati progressivamente ed opportunamente vidimati dall'Ente di controllo nel quale, ai fini dell'effettuazione dei controlli, devono essere riportate le seguenti informazioni:

- numero di identificazione del ciclo di sterilizzazione;
- quantità giornaliera e tipologia di rifiuti sottoposti al processo di sterilizzazione;
- data del processo di sterilizzazione.

La documentazione relativa alla registrazione dei parametri di funzionamento dell'impianto di sterilizzazione deve essere conservata per almeno cinque anni ed esibita su richiesta delle competenti autorità.

[3.19.8] L'impianto di sterilizzazione deve operare con tutta la strumentazione di controllo funzionante e calibrata.

[3.19.9] Il Gestore deve apporre, prima dell'avvio degli impianti, la targa di marcatura dell'impianto di sterilizzazione completa di tutti i dati richiesti della norma UNI 10384:1994.

[3.19.10] Il Gestore deve sottoporre l'impianto di sterilizzazione a collaudo e messa in servizio, così come previsto dalla norma UNI 10384:1198.

[3.19.11] Nel corso della normale attività dell'impianto di sterilizzazione, devono essere rispettate e mantenute le condizioni operative dei parametri dell'impianto adottate nel corso delle prove di convalida. Tali condizioni operative potranno essere modificate solo successivamente all'esecuzione di nuove prove di convalida alle nuove condizioni di esercizio, previa approvazione da parte dell'autorità competente.

[3.19.12] Il Gestore, con frequenza annuale, deve relazionare sulle ispezioni e manutenzioni delle aree di trattamento rifiuti.

analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
movimentazione e quantitativi, espressi in t, e caratteristiche di pericolosità dei rifiuti avviati alle operazioni di recupero R3 ed R12	da normativa di settore	registro carico e scarico rifiuti registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
convalida dell'impianto di sterilizzazione, efficacia del processo di sterilizzazione, parametri di funzionamento dell'impianto di sterilizzazione	da normativa di settore	registro cartaceo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
ispezione e manutenzione, periodica e programmata, delle aree di trattamento dei rifiuti.	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
verifica dell'idoneità alla normativa di settore delle aree di trattamento rifiuti.	mensile	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 11: indicazioni minime sul monitoraggio dei rifiuti avviati alle operazioni R3 ed R12

3.20 Prescrizioni per la gestione dei rifiuti decadenti dalle operazioni di trattamento da avviare alle fasi di accumulo temporaneo mediante le operazioni di recupero R13

3.20.1 Fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari sterilizzati

[3.20.1.1] È fatto divieto al Gestore di stoccare le tipologie di rifiuti sanitari sterilizzati decadenti dalle fasi di trattamento di cui ai punti [3.10.1.1] e [3.10.1.2] al di fuori dell'area di accumulo temporaneo rifiuti in aree interne di stabilimento individuate in Figura 12 e contrassegnata con l'identificativo stoccaggio area D.

[3.20.1.2] Il Gestore deve condurre le fasi di ACCUMULO TEMPORANEO ex art. 9, comma 6, del D.P.R. 254/2003 di rifiuti sanitari sterilizzati secondo le modalità gestionali di cui al punto [3.13.1.2].

[3.20.1.3] L'area di cui al punto [3.20.1.1] di accumulo temporaneo rifiuti in aree interne di stabilimento individuata in Figura 12 deve essere chiaramente identificata e munita di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione, indicante le quantità massime stoccabili autorizzate, i codici C.E.R., lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati, nonché le norme di comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

[3.20.1.4] Per gli effetti dell'art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003, i rifiuti sanitari sterilizzati, non assimilati ai rifiuti urbani in quanto avviati in impianti di produzione di combustibile derivato da rifiuti (CSS) od avviati in impianti che utilizzano i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia, devono essere raccolti e trasportati separatamente dai rifiuti urbani.

[3.20.1.5] Per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 254/2003, le operazioni di movimentazione, di accumulo temporaneo, di raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari sterilizzati devono essere effettuati utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, di colore diverso da quelli utilizzati per i rifiuti urbani e per gli altri rifiuti sanitari assimilati, recanti, ben visibile, l'indicazione indelebile «Rifiuti sanitari sterilizzati» alla quale dovrà essere aggiunta la data della sterilizzazione.

[3.20.1.6] I rifiuti sanitari sterilizzati devono essere conferiti a soggetti debitamente autorizzati per le ulteriori fasi di smaltimento/recupero secondo i criteri definiti dall'art. 11 del D.P.R. 254/2003.

[3.20.1.7] Per le finalità di recupero ex art. 9, comma 4, del D.P.R. 254/2003, i rifiuti sanitari sterilizzati devono essere caratterizzati e classificati in conformità alla norma tecnica armonizzata UNI EN 15359 "Solid recovered fuels".

[3.20.1.8] Il Gestore, con frequenza annuale, deve relazionare sulle ispezioni e manutenzioni delle aree di movimentazione, deposito e di carico e scarico dei rifiuti sanitari sterilizzati decadenti dalle fasi di trattamento di cui ai punti [3.10.1.1] e [3.10.1.2].

analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
movimentazione e quantitativi, espressi in t, caratteristiche di pericolosità dei rifiuti sanitari sterilizzati avviati alle operazioni di recupero R13	da normativa di settore	registro carico e scarico rifiuti registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
controllo dei rifiuti sanitari sterilizzati avviati alle operazioni di recupero R13	ad ogni lotto di produzione ovvero con la periodicità prevista dalla normativa di settore Con le modalità riportate nel Manuale Operativo.	elettronico Rapporti di prova emessi dai laboratori da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
ispezione e manutenzione, periodica e programmata, delle aree di movimentazione, deposito e di carico e scarico dei rifiuti sanitari sterilizzati	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
verifica dell'idoneità alla normativa di settore delle aree di stoccaggio temporaneo rifiuti	mensile	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 12: indicazioni minime sul monitoraggio dei rifiuti sanitari sterilizzati avviati alle operazioni R13

3.21 Prescrizioni per il combustibile solido secondario (CSS)

[3.21.1] Il combustibile solido secondario (CSS) prodotto deve rispettare le caratteristiche e le condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera cc), del D.Lgs. 152/2006.

[3.21.2] Per gli effetti dell'art. 6, comma 1, del D.M. 22/2013, il combustibile solido secondario (CSS) prodotto è classificato come rifiuto speciale e, pertanto, non cessa la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006.

[3.21.3] Per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lettera b), del D.M. 22/2013, i valori limite delle classi 5,5,5 per il combustibile solido secondario (CSS) prodotto sono:

media PCI ≥ 3 MJ/kg t.q.

media Cl ≤ 3 % s.s.

mediana Hg ≤ 0.50 mg/MJ t.q.

80° percentile Hg ≤ 1.00 mg/MJ t.q.

analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
media PCI, media Cl, mediana Hg, 80° percentile Hg, ceneri, umidità, Sb, As, Cd, Cr, Co, Mn, Ni, Pb, Cu, Tl, V e Σ metalli [Sb, As, Cr, Cu, Co, Pb, Mn, Ni, V]	ad ogni lotto di produzione ovvero con la periodicità prevista dalla normativa di settore	elettronico Rapporti di prova emessi dai laboratori da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 13: indicazioni minime sul monitoraggio del combustibile solido secondario (CSS)

3.22 Emissioni in atmosfera

3.22.1 Premessa

[3.22.1.1] Salvo quanto diversamente stabilito dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006, i V.L.E. in atmosfera si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi.

[3.22.1.2] I V.L.E. in atmosfera espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dalla Parte V del D.Lgs. 152/2006 o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria.

[3.22.1.3] Se nell'emissione, il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula riportata all'art. 271, comma 12, del D.Lgs. 152/06.

[3.22.1.4] Nel caso di diluizione dell'emissione, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la formula riportata all'art. 271, comma 13, del D.Lgs. 152/06.

[3.22.1.5] Il Gestore deve numerare tutti i punti di emissione in atmosfera significativi e non significativi.

[3.22.1.6] Il Gestore deve realizzare idonee sezioni di misurazione delle emissioni in atmosfera in conformità alle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 13294-1:2017.

[3.22.1.7] Il Gestore deve garantire gli accessi ai punti di prelievo per il campionamento a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

[3.22.1.8] Il Gestore, infine, deve adeguare le piattaforme di lavoro per il campionamento delle emissioni in base ai requisiti previsti dalla Norma UNI EN 13284-1.

[3.22.1.9] L'emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose di cui alla Tabella A1 e Tabella A2 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ogni variazione qualitativa delle emissioni inquinanti autorizzate, ogni aumento significativo dei flussi di massa degli inquinanti autorizzati, l'attivazione di nuove emissioni in atmosfera, ogni modifica migliorativa delle emissioni in atmosfera autorizzate per cui è prevista una variazione del piano di monitoraggio periodico, ogni spostamento/variazione della geometria dei punti di emissione in atmosfera senza variazione delle portate autorizzate e delle caratteristiche quali-quantitative delle emissioni prodotte dovrà essere comunicata e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.1.10] Analoga comunicazione dovrà essere fatta per ogni eventuale introduzione di nuove materie prime nel ciclo produttivo.

3.22.2 Punto di emissione in atmosfera E1 "stoccaggio e trattamento dei rifiuti"

[3.22.2.1] Si autorizzano le emissioni in atmosfera convogliate derivanti dal convogliamento ad un solo punto di emissione in atmosfera delle emissioni convogliate derivanti dalle operazioni di trattamento meccanico dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (in ambiente protetto con pressione negativa, munito di filtro a tessuto, filtro HEPA e adsorbimento su carboni attivi per ridurre/contenere le emissioni di polveri e di composti organici volatili, conformi alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sul trattamento meccanico dei rifiuti con potere calorifico, portata massima di aspirazione di 250 Nm³/h) e dalla captazione e dal convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalle operazioni di accumulo temporaneo e trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari sterilizzati, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.2.2] Le predette emissioni in atmosfera devono essere convogliate ad un unico punto di emissione in atmosfera, denominato E1 "stoccaggio e trattamento dei rifiuti", munito di sistema di lavaggio ad umido con soluzione alcalina per ridurre/contenere le emissioni di polveri, di composti organici volatili e di composti acidi gassosi, conforme alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili sul trattamento dei rifiuti, con quota dal piano campagna di circa 9 m e portata massima di 12000 Nm³/h.

[3.22.2.3] Si fissano i seguenti V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio/controllo in discontinuo delle emissioni in atmosfera convogliate dell'impianto:

- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo delle polveri di cui alla Tabella 6.3 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 pari a 5 mg/Nm³;
- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo del carbonio organico volatile totale (TVOC), espresso come C, di cui alla Tabella 6.5 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 pari a 30 mgC/Nm³;
- Il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo dei composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico, di cui alla Classe III della Tabella C del Paragrafo 3 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 pari a 30 mg/Nm³, se il flusso di massa è pari o superiore a 300 g/h;
- Il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo dell'ammoniaca di cui alla Classe IV della Tabella C del Paragrafo 3 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 pari a 250 mg/Nm³, se il flusso di massa è pari o superiore a 2000 g/h.

punto di emissione	analiti / parametro	V.L.E. in atmosfera D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm ³ / g/h)	BAT-AEL in atmosfera D(UE) 2018/1147	V.L.E. A.I.A.
E1	polveri	150 mg/Nm ³ /0.1÷0.5 kg/h 150 mg/Nm ³ /≥0.5 kg/5	2÷5 mg/Nm ³ (Tab. 6.4) 2÷5 mg/Nm ³ (Tab. 6.8)	5 mg/Nm ³
	TVOC	-	10÷30 mg/Nm ³ (Tab. 6.5) 5÷30 mg/Nm ³ (Tab. 6.9)	30 mgC/Nm ³
	composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico	30 mg/Nm ³ /≥300 g/h	-	30 mg/Nm ³ /≥300 g/h
	ammoniaca	250 mg/Nm ³ /≥2000 g/h	-	250 mg/Nm ³ /≥2000 g/h

Tabella 14: V.L.E. in atmosfera in discontinuo delle emissioni convogliate del camino E1

I flussi di massa e i V.L.E. in atmosfera sopra indicati per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore di cui alla Tabella C del Paragrafo 3 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.

[3.22.2.4] Si fissano i seguenti metodi di campionamento e di analisi per le emissioni in atmosfera convogliate:

- temperatura, pressione, velocità e portata fumi: EN ISO 16911-1:2013;

- umidità (%H₂O): EN 14790:2017;
- polveri: EN 13284-1:2017;
- TVOC: UNI EN 12619:2013;
- HCl: UNI EN 1911:2010;
- NH₃: EPA CTM 027/97.

[3.22.2.5] Per la valutazione della conformità dei valori delle misure effettuate dal Gestore ai V.L.E. in atmosfera deve essere rispettato l'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.2.6] Gli impianti di cui al punto [3.22.2.1], sottesi al punto di emissione in atmosfera E1, devono essere installati e messi in esercizio entro 150 giorni dalla data di autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.

[3.22.2.7] Il punto di emissione in atmosfera E1 sarà soggetto a monitoraggio semestrale da parte del Gestore, nonché a controllo annuale da parte dell'ARPA Molise.

[3.22.2.8] Il Gestore deve comunicare ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 la data di messa in esercizio e di messa a regime degli impianti di cui al punto [3.22.2.1], sottesi al punto di emissione in atmosfera E1; il periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime non deve essere superiore ai 60 giorni. Nei 10 giorni successivi alla messa a regime segnalata, il Gestore deve effettuare la misura delle emissioni in un periodo continuativo di marcia controllata. Nei 60 giorni successivi, il Gestore deve comunicare i risultati delle analisi dei campionamenti effettuati. L'ARPA Molise effettua il primo accertamento/campionamento entro 6 mesi dalla data di messa a regime segnalata dal Gestore. Nell'eventualità che, nelle due predette campagne di monitoraggio, si riscontri un superamento dei V.L.E. in atmosfera fissati, la Regione MOLISE, coadiuvata dall'ARPA Molise, disporrà, in via cautelativa, le opportune misure restrittive sull'utilizzo degli impianti, limitatamente al periodo transitorio necessario al Gestore, affinché provveda all'implementare di idonee ed opportune modifiche impiantistiche atte a riportare entro i limiti fissati le concentrazioni degli emessi.

[3.22.2.9] Il Gestore deve dotare il predetto impianto del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto), secondo il modello previsto dall'Appendice 2 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni.

[3.22.2.10] Il Gestore dovrà dotare il predetto impianto del registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni, secondo il modello previsto dall'Appendice 1 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.2.11] Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei V.L.E. in atmosfera, il Gestore deve informare entro le otto ore successive la Regione MOLISE e l'ARPA Molise. Resta fermo per il Gestore l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di adottare tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscono il massimo contenimento delle emissioni.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
E1	polveri, TVOC, composti inorganici del cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come acido cloridrico, ammoniaca e sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore di cui alla Classe III e alla Classe IV della Tabella C del Paragrafo 3 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006	semestrale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
E1	ispezione/manutenzione periodica programmata dell'impianto	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 15: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni convogliate del camino E1

3.22.3 Punto di emissione in atmosfera E2 "impianto di combustione alimentato a GPL"

[3.22.3.1] Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell'impianto di combustione di fabbricazione RIELLO mod. RS 130/M, alimentato a GPL con potenza termica nominale massima di 1.6 MW_t, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.3.2] Le emissioni prodotte dall'impianto di combustione di cui al punto [3.22.3.1] devono essere convogliate ad un unico punto di emissione in atmosfera, denominato E2, privo di sistemi per ridurre/contenere le emissioni atmosfera, con quota dal piano campagna di circa 9 m e portata massima di 2000 Nm³/h.

[3.22.3.3] Il combustibile utilizzato nell'impianto di combustione di cui al punto [3.22.3.1] deve essere conforme a quanto previsto dal Titolo III ed all'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.3.4] L'impianto di combustione di cui al punto [3.22.3.1] deve rispettare le prescrizioni per il rendimento di combustione di cui all'art. 294 del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.3.5] Si fissano i seguenti V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio/controllo in discontinuo delle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di combustione di cui al punto [3.22.3.1], medio impianto di combustione nuovo alimentati a GPL e con potenza termica nominale pari a 1.6 MW_t:

- il V.L.E. per il monitoraggio in discontinuo di polveri pari a 5 mg/Nm³, riportato ad un tenore di ossigeno di riferimento %O₂ nell'effluente gassoso secco del 3% in volume;
- il V.L.E. per il monitoraggio in discontinuo degli ossidi di azoto, espressi come NO₂, pari a 100 mg/Nm³, riportato ad un tenore di ossigeno di riferimento %O₂ nell'effluente gassoso secco del 3% in volume.

Punto di emissione	analiti / parametro	V.L.E. in atmosfera D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm ³)	BAT-AEL Decisione 2013/163 (mg/Nm ³)	V.L.E. A.I.A. (mgC/Nm ³)
E2	polveri	5 rif. %O ₂ 3% v/v	-	5 rif. %O ₂ 3% v/v
	ossidi di azoto, espressi come NO ₂	100 rif. %O ₂ 3% v/v	-	100 rif. %O ₂ 3% v/v

Tabella 16: V.L.E. in atmosfera in discontinuo delle emissioni convogliate del camino E2

[3.22.3.6] Si fissano i seguenti metodi di campionamento e di analisi per le emissioni in atmosfera convogliate:

- temperatura, pressione, velocità e portata fumi: EN ISO 16911-1:2013;
- umidità (%H₂O): EN 14790:2017;
- ossigeno (%O₂): EN 14789:2017;
- polveri: EN 13284-1:2017;
- ossidi di azoto, espressi come NO₂: EN 14792:2017, D.M. 25/08/2000 All. 1 (ISTISAN 98/2).

[3.22.3.7] Per la valutazione della conformità dei valori delle misure effettuate dal Gestore ai V.L.E. in atmosfera deve essere rispettato l'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.3.8] L'impianto di combustione di cui al punto [3.22.3.1], sotteso al punto di emissione in atmosfera E2, deve essere installato e messo in esercizio entro 150 giorni dalla data di autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.

[3.22.3.9] Il punto di emissione in atmosfera E2 sarà soggetto a monitoraggio semestrale da parte del Gestore, nonché a controllo annuale da parte dell'ARPA Molise.

[3.22.3.10] Il Gestore deve comunicare ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 la data di messa in esercizio e di messa a regime dell'impianto di combustione di cui al punto [3.22.3.1], sotteso al punto di emissione in atmosfera E2; il periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime non deve essere superiore ai 60 giorni. Nei 10 giorni successivi alla messa a regime segnalata, il Gestore deve effettuare la misura delle emissioni in un periodo continuativo di marcia controllata. Nei 60 giorni successivi, il Gestore deve comunicare i risultati delle analisi dei campionamenti effettuati. L'ARPA Molise effettua il primo accertamento/campionamento entro 6 mesi dalla data di messa a regime segnalata dal Gestore. Nell'eventualità che, nelle due predette campagne di monitoraggio, si riscontri un superamento dei V.L.E. in atmosfera fissati, la Regione MOLISE, coadiuvata dall'ARPA Molise, disporrà, in via cautelativa, le opportune misure restrittive sull'utilizzo degli impianti, limitatamente al periodo transitorio necessario al Gestore, affinché provveda all'implementare di idonee ed opportune modifiche impiantistiche atte a riportare entro i limiti fissati le concentrazioni degli emessi.

[3.22.3.11] Il Gestore dovrà dotare il predetto impianto del registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni, secondo il modello previsto dall'Appendice 1 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.3.12] Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei V.L.E. in atmosfera, il Gestore deve informare entro le otto ore successive la Regione MOLISE e l'ARPA Molise. Resta fermo per il Gestore l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di adottare tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscono il massimo contenimento delle emissioni.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
E2	polveri, ossidi di azoto, espressi come NO ₂	semestrale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
E2	ispezione/manutenzione periodica programmata dell'impianto	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 17: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni convogliate del camino E2

3.22.4 Punto di emissione in atmosfera "disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili"

[3.22.4.1] Si autorizzano le emissioni in atmosfera convogliate derivanti dalla captazione ed dal convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalle operazioni di disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.4.2] Le predette emissioni in atmosfera devono essere convogliate ad un unico punto di emissione in atmosfera, denominato E3 "disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili", munito di sistema di adsorbimento su carboni attivi per ridurre/contenere le emissioni di polveri, ammoniaca e di composti organici volatili, con quota dal piano campagna di circa 9 m e portata massima di 4000 Nm³/h.

[3.22.4.3] Si fissano i seguenti V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio/controllo in discontinuo delle emissioni in atmosfera convogliate dell'impianto:

- Il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo dell'ammoniaca di cui alla Classe IV della Tabella C del Paragrafo 3 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 pari a 250 mg/Nm³, se il flusso di massa è pari o superiore a 2000 g/h;
- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo dei composti organici volatili di cui alla Classe I della Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 pari a 5 mg/Nm³, se il flusso di massa è pari o superiore a 25 g/h;
- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo dei composti organici volatili di cui alla Classe II della Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 pari a 20 mg/Nm³, se il flusso di massa è pari o superiore a 100 g/h;
- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo dei composti organici volatili di cui alla Classe III della Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 pari a 150 mg/Nm³, se il flusso di massa è pari o superiore a 2000 g/h;
- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo dei composti organici volatili di cui alla Classe IV della Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 pari a 300 mg/Nm³, se il flusso di massa è pari o superiore a 3000 g/h;
- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo dei composti organici volatili di cui alla Classe V della Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 pari a 600 mg/Nm³, se il flusso di massa è pari o superiore a 4000 g/h;
- il V.L.E. in atmosfera per il monitoraggio in discontinuo delle polveri di cui Paragrafo 5 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 pari a 50 mg/Nm³, se il flusso di massa è pari o superiore a 0.5 kg/h, ovvero pari a 150 mg/Nm³, solo se il flusso di massa è pari o superiore a 0.1 kg/h ed è inferiore a 0.5 kg/h.

punto di emissione	analiti / parametro	V.L.E. in atmosfera D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm ³ / g/h)	BAT-AEL in atmosfera D(UE) 2018/1147	V.L.E. A.I.A.
E3	ammoniaca	250 mg/Nm ³ /≥2000 g/h	-	250 mg/Nm ³ /≥2000 g/h
	COV di cui alla Classe I della Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006	5 mg/Nm ³ /≥25 g/h	-	5 mg/Nm ³ /≥25 g/h
	COV di cui alla Classe II della Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006	20 mg/Nm ³ /≥100 g/h	-	20 mg/Nm ³ /≥100 g/h

punto di emissione	analiti / parametro	V.L.E. in atmosfera D.Lgs. 152/2006 (mg/Nm ³ / g/h)	BAT-AEL in atmosfera D(UE) 2018/1147	V.L.E. A.I.A.
	COV di cui alla Classe III della Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006	150 mg/Nm ³ /≥2000 g/h	-	150 mg/Nm ³ /≥2000 g/h
	COV di cui alla Classe IV della Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006	300 mg/Nm ³ /≥3000 g/h	-	300 mg/Nm ³ /≥3000 g/h
	COV di cui alla Classe V della Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006	600 mg/Nm ³ /≥4000 g/h	-	600 mg/Nm ³ /≥4000 g/h
	polveri	150 mg/Nm ³ /0.1÷0.5 kg/h 150 mg/Nm ³ /≥0.5 kg/5	-	150 mg/Nm ³ /0.1÷0.5 kg/h 150 mg/Nm ³ /≥0.5 kg/5

Tabella 18: V.L.E. in atmosfera in discontinuo delle emissioni convogliate del camino E3

I flussi di massa e i V.L.E. in atmosfera sopra indicati per le sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore di cui alla Tabella C del Paragrafo 3 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 si riferiscono alle singole sostanze o famiglie di sostanze.

Fermi restando i V.L.E. in atmosfera sopra indicati per le sostanze di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione: in caso di presenza di più sostanze della stessa classe, le quantità delle stesse devono essere sommate; in caso di presenza di più sostanze di classi diverse, alle quantità di sostanze di ogni classe devono essere sommate le quantità di sostanze delle classi inferiori.

Al fine del rispetto del limite di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze di classe diverse, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe più elevata. Per i composti organici sotto forma di polvere devono essere rispettate anche le condizioni contenute nel Paragrafo 5 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.4.4] Si fissano i seguenti metodi di campionamento e di analisi per le emissioni in atmosfera convogliate:

- temperatura, pressione, velocità e portata fumi: EN ISO 16911-1:2013;
- umidità (%H₂O): EN 14790:2017;
- polveri: EN 13284-1:2017;
- singoli composti organici volatili: UNI CEN/TS 13649:2015.
- NH₃: EPA CTM 027/97.

[3.22.4.5] Per la valutazione della conformità dei valori delle misure effettuate dal Gestore ai V.L.E. in atmosfera deve essere rispettato l'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, nonché l'art. 271, comma 17, del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.4.6] L'impianto di cui al punto [3.22.4.1], sotteso al punto di emissione in atmosfera E3, deve essere installato e messo in esercizio entro 150 giorni dalla data di autorizzazione, pena la revoca/modifica d'ufficio della stessa.

[3.22.4.7] Il punto di emissione in atmosfera E3 sarà soggetto a monitoraggio semestrale da parte del Gestore, nonché a controllo annuale da parte dell'ARPA Molise.

[3.22.4.8] Il Gestore deve comunicare ai sensi dell'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 la data di messa in esercizio e di messa a regime dell'impianto di cui al punto [3.22.4.1], sotteso al punto di emissione in atmosfera E3; il periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime non deve essere superiore ai 60 giorni. Nei 10 giorni successivi alla messa a regime segnalata, il Gestore deve effettuare la misura delle emissioni in un periodo continuativo di marcia controllata. Nei 60 giorni successivi, il Gestore deve comunicare i risultati delle analisi dei campionamenti effettuati. L'ARPA Molise effettua il primo accertamento/campionamento entro 6 mesi dalla data di messa a regime segnalata dal Gestore. Nell'eventualità che, nelle due predette campagne di monitoraggio, si riscontri un superamento dei V.L.E. in atmosfera fissati, la Regione MOLISE, coadiuvata dall'ARPA Molise, disporrà, in via cautelativa, le opportune misure restrittive sull'utilizzo degli impianti, limitatamente al periodo transitorio necessario al Gestore, affinché provveda all'implementare di idonee ed opportune modifiche impiantistiche atte a riportare entro i limiti fissati le concentrazioni degli emessi.

[3.22.4.9] Il Gestore deve dotare il predetto impianto del registro relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione dell'impianto), secondo il modello previsto dall'Appendice 2 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni.

[3.22.4.10] Il Gestore dovrà dotare il predetto impianto del registro relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni, secondo il modello previsto dall'Appendice 1 all'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/2006.

[3.22.4.11] Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto dei V.L.E. in atmosfera, il Gestore deve informare entro le otto ore successive la Regione MOLISE e l'ARPA Molise. Resta fermo per il Gestore l'obbligo di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di adottare tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscono il massimo contenimento delle emissioni.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
E3	polveri, ammoniaca, sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore di cui alla Classe IV della Tabella C del Paragrafo 3 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e COV di cui alla Tabella D del Paragrafo 4 alla Parte II dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006	semestrale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
E3	ispezione/manutenzione periodica programmata dell'impianto	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 19: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni convogliate del camino E3

3.22.5 Emissioni diffuse

[3.22.5.1] Il Gestore deve contenere le emissioni diffuse nel maggior modo possibile ai fini della tutela ambientale, adottando tutte le pertinenti misure di cui all'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 ed al paragrafo 1.3 della Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
	ispezione/manutenzione periodica programmata dell'impianto	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 3.22.20: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni in atmosfera diffuse

3.22.6 Emissioni diffuse e fuggitive

[3.22.6.1] Il Gestore deve monitorare le emissioni diffuse e fuggitive dell'installazione in condizioni operative normali di funzionamento, facendo riferimento ai metodi di cui al Reference Document (Ref) ROM "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (luglio 2018).

[3.22.6.2] Il Gestore deve garantire il contenimento e la riduzione delle emissioni fuggitive di composti organici volatili attraverso l'implementazione di un protocollo LDAR (Leak Detection and Repair – A Best Practices Guide, EPA-305-D-07-001). Le modalità operative sono riconducibili al EPA Method 21 - Volatile Organic Compound Leaks.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
(*)	emissioni diffuse e fuggitive dell'installazione in condizioni operative normali di funzionamento	annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 3.22.21: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni diffuse e fuggitive

3.22.7 Emissioni odorigene

[3.22.7.1] Nel caso di eventi odorigeni identificati e comprovati presso ricettori sensibili insorti nel corso della normale operatività dell'installazione, il Gestore dovrà prevedere i necessari interventi sugli impianti già realizzati e monitorare le emissioni in atmosfera ad impatto odorigeno con il metodo dell'olfattometria dinamica conformemente alla norma EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione degli odori. Il monitoraggio delle emissioni può essere integrato da una misurazione/stima dell'esposizione agli odori o da una stima dell'impatto degli odori.

[3.22.7.2] Il riferimento per il monitoraggio delle emissioni odorigene è la Delibera n. 38/2018 del Consiglio SNPA del 03/10/2018, nonché il Reference Document (Ref) ROM "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (luglio 2018).

3.23 Sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne

[3.23.1] Tutte le superfici di stabilimento scoperte e di lavaggio delle aree esterne, escluse le coperture e le aree a verde, devono essere impermeabili e dotate di una apposita rete di raccolta e convogliamento, che recapita in pubblica fognatura separata "rete fognaria acque nere" del Comune di MACCHIA di IERNIA.

[3.23.2] Il Gestore deve garantire lo scarico continuo ed indisturbato delle acque meteoriche di dilavamento scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte verso il ricettore finale.

[3.23.3] Il Gestore deve disporre la regolare ispezione e manutenzione dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte.

[3.23.4] Il Gestore, con frequenza annuale, deve comunicare la consistenza e gli esiti delle predette azioni di test/ispezione/manutenzioni.

azioni monitorate	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
test/ispezione/manutenzione e verifica di integrità, periodica e programmata, dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 22: indicazioni minime sul monitoraggio dei sistemi di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento

[3.23.5] Ogni eventuale variazione progettuale/gestionale che modifichi permanentemente le modalità di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.23.5], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la Regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.24 Trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne

[3.24.1] Il Gestore deve sottoporre le acque meteoriche di dilavamento scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte e di lavaggio delle aree esterne, che recapitano in pubblica fognatura separata "rete fognaria acque nere" del Comune di MACCHIA di IERNIA, almeno a trattamento di dissabbiatura e desoleatura.

[3.24.2] È fatto divieto al Gestore di scaricare le acque meteoriche di dilavamento scolanti sulle superfici di stabilimento scoperte e di lavaggio delle aree esterne in qualsiasi altro recapito finale.

[3.24.3] Il Gestore deve disporre la regolare ispezione e manutenzione dell'impianto di trattamento in loco, nonché definire programmi per testare, ispezionare e verificare il corretto funzionamento delle componenti elettromeccaniche installate.

[3.24.4] Il Gestore, con frequenza annuale, deve comunicare la consistenza e gli esiti delle predette azioni di test/ispezione/manutenzioni.

azioni monitorate	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
test/ispezione/manutenzione e verifica di integrità/tenuta, periodica e programmata, dell'impianto in loco	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

azioni monitorate	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
test/ispezione/manutenzione, periodica e programmata, del corretto funzionamento delle componenti elettromeccaniche installate.	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 23: indicazioni minime sul monitoraggio dei sistemi di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne

[3.24.5] Ogni eventuale variazione progettuale/gestionale che modifichi permanentemente le modalità di trattamento in loco delle acque meteoriche di dilavamento dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.24.5], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la Regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.25 Prevenzione dall'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne

[3.25.1] Il Gestore deve mantenere le superfici scolanti, escluse le coperture e le aree a verde aziendali, in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne.

[3.25.2] Nel caso di sversamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate deve essere eseguita immediatamente a secco o con idonei materiali inerti assorbenti. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalle norme tecniche di settore e dalla normativa vigente.

3.26 Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate recapitanti in pubblica fognatura

3.26.1 Punto di emissione idrica S1 "acque reflue domestiche"

[3.26.1.1] Si censisce lo scarico di acque reflue domestiche, costituite da acque di scarico provenienti dai servizi igienici aziendali dell'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l. recapitanti in pubblica fognatura separata "rete fognaria acque nere" del Comune di MACCHIA di ISERNIA nel punto di emissione idrica S1 "acque reflue domestiche", ai sensi dell'art. 6 della "Disciplina Scarichi".

[3.26.1.2] Per gli effetti dell'art. 6, comma 1, della "Disciplina Scarichi", lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura è sempre ammesso nell'osservanza dei regolamenti emanati dal Comune di MACCHIA di ISERNIA, gestore della rete. Per tale forma di scarico non è prevista alcuna autorizzazione di cui all'art. 124 del D.Lgs. 152/2006.

[3.26.1.3] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico S1 dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.26.1.3], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione integrata.

3.27 Scarichi idrici di acque meteoriche di dilavamento ex art. art. 2, comma 1, lettera d), della "Disciplina Scarichi" recapitanti in pubblica fognatura

3.27.1 Punto di emissione idrica S2 "acque meteoriche di dilavamento"

[3.27.1.1] Si censisce lo scarico di acque reflue adibito alla regimazione delle acque meteoriche di dilavamento scolanti sulle superfici impermeabili scoperte dell'installazione di trattamento di rifiuti pericolosi (rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo) della STERIL COMPANY S.r.l., nel punto di emissione idrica S2 "acque pluviali e acque meteoriche di dilavamento", ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

[3.27.1.2] Il ricettore finale delle acque reflue di cui al punto [3.27.1.1], a mezzo del punto di emissione idrica S2, è la pubblica fognatura separata "rete fognaria acque chiare" del Comune di MACCHIA di ISERNIA.

[3.27.1.3] Lo scarico delle acque reflue di cui al punto [3.27.1.1] nel punto di emissione idrica S2, è classificato come uno scarico di acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della "Disciplina Scarichi" recapitanti in pubblica fognatura e non necessita di specifica autorizzazione allo scarico.

[3.27.1.4] Lo scarico S2 deve essere idoneo, conformemente alla normativa tecnica in materia, al prelievo di campioni delle acque reflue industriali nel pertinente punto assunto a riferimento per il campionamento PP2 e deve

essere sempre reso accessibile per il campionamento da parte dell'ARPA Molise per il controllo. Su di esso va garantita una periodica attività di manutenzione e sorveglianza.

[3.27.1.5] È fatto divieto al Gestore di scaricare, a mezzo del punto di emissione idrica S2, le acque reflue tecnologiche o, comunque, acque reflue di natura diversa da quella di acque meteoriche di dilavamento di cui al punto [3.27.1.1].

[3.27.1.6] Il Gestore dovrà assicurare, una tantum nel corso di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, ovvero ad ogni variazione significativa del processo produttivo e delle operazioni e delle lavorazioni svolte sull'impianto, una indagine analitica dello scarico S2, contraddistinti dal punto di prelievo assunto a riferimento per il campionamento PP2, che accerti il rispetto dei V.L.E. in rete fognaria di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 3, colonna scarico in rete fognaria, alla "Disciplina Scarichi", almeno per i seguenti parametri: SST, COD (come O₂), arsenico, cadmio, cromo totale, mercurio, nichel, rame, piombo, zinco, idrocarburi totali e saggio di tossicità acuta. Le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità ai predetti V.L.E. in rete fognaria dello scarico S2 da parte del Gestore sono di norma riferite ad un campione istantaneo. L'Ente di controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustificino particolari esigenze quali quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di routine, accertamento di emergenza, ecc...).

[3.27.1.7] L'ARPA Molise, se ritenuto necessario, può procedere al controllo della conformità dello scarico S2 ai V.L.E. in rete fognaria di cui alla Tabella 3 dell'Allegato 3, colonna scarico in rete fognaria, alla "Disciplina Scarichi", anche avvalendosi di campionamenti/determinazioni analitiche, con oneri a carico del Gestore.

[3.27.1.9] Sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione integrata.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
S2 PP2	almeno SST, COD (come O ₂), arsenico, cadmio, cromo totale, mercurio, nichel, rame, piombo, zinco, idrocarburi totali e saggio di tossicità acuta	una tantum nel corso di validità dell'A.I.A., ovvero ad ogni variazione significativa del processo produttivo e delle operazioni e delle lavorazioni svolte sull'impianto	elettronico Rapporti di prova emessi dal laboratorio da tenere a disposizione degli organi di controllo.	una tantum nel corso di validità dell'A.I.A., ovvero ad ogni variazione significativa del processo produttivo e delle operazioni e delle lavorazioni svolte sull'impianto I dati sono da riportare nel report annuale.
S2 PP2	attività di manutenzione dello scarico S2 nel pertinente punto di prelievo PP2	almeno annuale	registro cartaceo annotazioni su apposito registro cartaceo da tenere a disposizione degli organi di controllo	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 24: indicazioni minime sul monitoraggio dello scarico S2 nel punto di prelievo PP2

[3.27.1.15] Ogni eventuale variazione progettuale che modifichi permanentemente il regime o la qualità dello scarico S2 dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.27.1.15], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione integrata.

3.28 Emissioni sonore

[3.28.1] Il Gestore deve rispettare i V.L.E del rumore assoluti e differenziali, tenendo conto della specifica destinazione d'uso del territorio, di cui al D.P.C.M. 01/03/1991.

[3.28.2] Il Gestore, con frequenza almeno annuale, deve eseguire interventi di manutenzione, periodica e programmata, al fine di mantenere inalterati i livelli di pressione sonora delle sorgenti di rumore. Il Gestore deve comunicare la consistenza e gli esiti delle predette azioni sulle sorgenti di rumore anche attraverso una relazione all'uopo definita.

[3.28.3] Il Gestore, con cadenza quadriennale ed ad ogni modifica significativa del ciclo produttivo di stabilimento, deve eseguire i rilievi strumentali del clima acustico in ambiente esterno in conformità alla norma UNI 11143-5, al fine di verificare il mantenimento delle corrette condizioni di esercizio ai V.L.E. del rumore; in tale occasione, il Gestore deve comunicare ad ARPA Molise, con almeno 15 giorni di anticipo, la data in cui saranno svolte le rilevazioni strumentali.

punto di emissione	analiti / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
-	L _{Aeq} Le stazioni di misura del clima acustico sono da concordare con l'ARPA Molise	quadriennale Ad ogni modifica significativa del ciclo produttivo di stabilimento.	registro elettronico Rapporti di prova emessi da tenere a disposizione degli organi di controllo.	annuale Ad ogni modifica significativa del ciclo produttivo di stabilimento. I dati sono da riportare nel report annuale.
-	manutenzione, periodica e programmata, delle sorgenti di rumore	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 25: indicazioni minime sul monitoraggio delle emissioni sonore in ambiente esterno

[3.28.4] Nel caso di installazione di nuove significative sorgenti di rumore, il Gestore dovrà effettuare una indagine previsionale di impatto acustico; tale relazione dovrà essere inviata alla Regione MOLISE, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

3.29 Produzione di rifiuti

[3.29.1] I rifiuti avviati a deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, devono essere gestiti secondo quanto previsto dalla normativa di settore. In particolare:

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al Regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi; in ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
- il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo.

[3.29.2] Il Gestore deve eseguire il controllo e la caratterizzazione dei rifiuti prodotti non pericolosi in presenza di codici a specchio, anche avvalendosi di determinazioni analitiche.

azione / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
movimentazione dei rifiuti prodotti distinti per tipologia	da normativa di settore	registro carico e scarico rifiuti registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
controllo e caratterizzazione dei rifiuti prodotti non pericolosi in presenza di codici a specchio	annuale Ad ogni variazione significativa del ciclo produttivo.	registro elettronico rapporti di prova emessi da tenere a	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

azione / parametro monitorato	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati disposizione degli organi di controllo	reporting
verifica dell'idoneità delle aree di deposito temporaneo	mensile	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 26: indicazioni minime sul monitoraggio dei rifiuti prodotti avviati alle operazioni di deposito temporaneo

[3.29.3] Ogni eventuale variazione progettuale/gestionale che modifichi permanentemente le modalità del deposito temporaneo di rifiuti prodotti ex art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 dovrà essere comunicata alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise, e valutata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006.

Sulla base della comunicazione di cui al punto [3.29.3], ovvero sulla base degli accertamenti disposti dai competenti organi di controllo, la regione MOLISE si riserva la facoltà di promuovere ulteriori prescrizioni, ovvero di modificare il provvedimento di autorizzazione.

3.30 Consumi idrici

[3.30.1] Il Gestore, con frequenza annuale, deve predisporre un bilancio idrico da inviare alla Regione Molise ed all'ARPA Molise (includere tra le fonti di approvvigionamento idrico anche il riutilizzo nel luogo di produzione e per usi industriali delle acque reflue).

[3.30.2] Il Gestore deve monitorare i consumi idrici, secondo le indicazioni riportate alla Scheda D, Tabella D.3, di cui alla D.G.R. Molise n. 581 del 30/05/2007 (includere tra le fonti di approvvigionamento idrico anche il riutilizzo nel luogo di produzione e per usi industriali delle acque reflue).

[3.30.3] I dati dei consumi idrici devono essere determinati su base annua e media giornaliera, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

3.31 Consumi energetici

[3.31.1] Il Gestore deve adottare le opportune misure per garantire un efficace utilizzo dell'energia.

[3.31.2] Il Gestore, con frequenza annuale, deve predisporre un bilancio energetico da inviare alla Regione Molise e all'ARPA Molise.

[3.31.3] Il Gestore deve monitorare i consumi energetici (elettrici e termici), gli approvvigionamenti ed i consumi di combustibili, la produzione di energia (termica ed elettrica), secondo le indicazioni riportate alla Scheda H di cui alla D.G.R. Molise n. 581 del 30/05/2007.

[3.31.4] I dati dei consumi energetici (elettrici e termici), degli approvvigionamenti ed dei consumi di combustibili, della produzione di energia (termica ed elettrica) devono essere determinati su base annua, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

[3.31.5] Il Gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad effettuare degli audit energetici del sito, sviluppandone i programmi operativi necessari. L'audit avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse.

[3.31.6] In concomitanza di ogni audit energetico, il Gestore dovrà inviare, almeno un mese prima che inizino le attività, il programma dettagliato di audit energetico alla Regione Molise ed all'ARPA Molise. I risultati di tali diagnosi sono comunicati anche alla Regione Molise ed all'ARPA Molise.

3.32 Consumo di materie prime ed ausiliari

[3.32.1] Le materie prime ed ausiliari allo stato liquido devono essere stoccati in idonee aree segregate per assicurare il confinamento di eventuali perdite nel caso di eventi accidentali, ed un loro corretto smaltimento.

[3.32.2] Il Gestore deve monitorare i consumi di materie prime ed ausiliari, secondo le indicazioni riportate alla Scheda D, Tabella D.1, di cui alla D.G.R. Molise n. 581 del 30/05/2007 (includere tra i consumi anche il riutilizzo e reinserimento nel ciclo produttivo dei materiali sedimentabili, come sottoprodotto, in parziale sostituzione delle materie prime).

[3.32.3] I dati dei consumi di materie prime autorizzate ed ausiliari devono essere determinati su base annua, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

[3.32.4] Il Gestore deve comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise l'introduzione di nuove materie prime che possono influenzare le emissioni autorizzate.

3.33 Gestione degli impianti

[3.33.1] Il Gestore, con frequenza annuale, deve comunicare la consistenza e gli esiti delle azioni di manutenzione sulle apparecchiature e sui macchinari anche attraverso una relazione all'uopo definita.

3.34 Prevenzione incidenti

[3.34.1] Il Gestore deve mantenere efficienti tutte le procedure per prevenire gli incidenti e garantire la messa in atto dei rimedi individuati per ridurre le conseguenze degli impatti ambientali.

3.35 Gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza

[3.35.1] Il Gestore deve mantenere aggiornato il piano di gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza.

[3.35.2] Il Gestore deve mantenere una registrazione continua degli eventi anomali per i quali si attiva il piano di gestione delle condizioni straordinarie e di emergenza.

3.36 Gestione delle aree carico e scarico e del parco serbatoi/aree stoccaggio

[3.36.1] Il Gestore, nell'ambito dei propri controlli produttivi, deve monitorare quotidianamente lo stato di conservazione e di efficienza di tutte le strutture e sistemi di contenimento di qualsiasi deposito onde evitare contaminazioni del suolo.

[3.36.2] Le operazioni di carico e scarico delle sostanze pericolose per l'ambiente devono essere effettuate in aree adeguatamente protette.

[3.36.3] Le sostanze pericolose per l'ambiente devono essere stoccate in aree adeguatamente attrezzate e protette per possibili perdite.

[3.36.4] I serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido devono essere chiaramente identificati e muniti di targa di identificazione del prodotto o della sostanza stoccata, ben visibile per dimensione e collocazione.

[3.36.5] Il Gestore, entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione integrata di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, deve comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise l'elenco completo dei serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido, con indicazione della tipologia di stoccaggio, dell'identificativo, della sostanza stoccata e della presenza di eventuali sistemi di contenimento/confinamento di eventuali perdite in caso di eventi accidentali.

[3.36.6] Il Gestore, tempestivamente, deve comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise le dismissioni e/o cambi di destinazione d'uso dei serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido.

[3.36.7] Il Gestore deve:

- disporre la regolare ispezione e manutenzione delle aree di movimentazione e di carico e scarico dei materiali;
- definire programmi per testare, ispezionare e verificare l'integrità dei serbatoi di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido;
- definire programmi per testare, ispezionare le aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido.

[3.36.8] Il Gestore, con frequenza annuale, deve comunicare la consistenza e gli esiti delle predette azioni di test/ispezione/manutenzioni sulle aree di movimentazione e di carico e scarico dei materiali e sui serbatoi di stoccaggio/aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido.

azioni monitorate	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
ispezione/manutenzione, periodica e programmata, delle aree di movimentazione e di carico e scarico dei materiali	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

azioni monitorate	frequenza del monitoraggio	modalità di registrazione dati	reporting
test/ispezione/manutenzione e verifica di integrità, periodica e programmata, d di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.
test/ispezione/manutenzione, periodica e programmata, delle aree di stoccaggio delle materie prime ed ausiliari allo stato liquido	almeno annuale	registro elettronico	annuale I dati sono da riportare nel report annuale.

Tabella 3.36.1: indicazioni minime sul monitoraggio delle aree di movimentazione/scarico e del parco serbatoi/aree stoccaggio

3.37 Indicatori di prestazione ambientale

[3.37.1] Il Gestore deve definire, dando opportuna comunicazione alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione integrata di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, e monitorare gli indicatori di prestazione ambientale (descrittivi, prestazionali e di efficienza).

[3.37.2] I valori degli indicatori di prestazione ambientale devono essere determinati su base annua, resi disponibili alle Autorità/Enti di controllo e riportati nel report annuale.

3.38 Suolo ed acque sotterranee

[3.38.1] Il Gestore, tempestivamente dopo il rilascio dell'autorizzazione integrata di cui al Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, deve effettuare un monitoraggio delle acque sotterranee e del suolo. Le modalità del monitoraggio dovranno essere concordate con la Regione Molise e l'ARPA Molise.

[3.38.2] La strategia di campionamento delle acque sotterranee deve tener conto della dimensione e delle condizioni idrogeologiche del sito. Per la caratterizzazione delle acque sotterranee devono essere realizzati almeno tre piezometri non allineati, dei quali uno ubicato a monte idrogeologico delle potenziali fonti di contaminazione e almeno uno a valle. La ricostruzione della superficie piezometrica dell'acquifero indagato è effettuata sulla base di appositi rilievi eseguiti in campo. Il set analitico comprende le pertinenti sostanze di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed i loro eventuali prodotti di degradazione.

[3.38.3] La strategia di campionamento del suolo deve tener conto della dimensione e delle condizioni caratteristiche del sito e delle attività condotte. Per la caratterizzazione del suolo sono ammesse le strategie di campionamento di cui al paragrafo 1 dell'Allegato 3 al Decreto n. 104 del 15/04/2019. In ciascun punto di prelievo sono prelevati campioni di suolo rappresentativi almeno degli intervalli di profondità 0÷0.2 m e 0.2÷1 m. Le procedure di campionamento prevedono lo scarto in campo del materiale grossolano (> 2 cm). Le analisi chimiche sono effettuate sulla frazione granulometrica < 2 mm del materiale campionato; è comunque determinata la granulometria e la percentuale della frazione granulometrica compresa tra 2 mm e 2 cm. La concentrazione di contaminante deve essere riferita alla massa totale della frazione granulometrica < 2 mm del materiale campionato riferita al peso secco. Il set analitico comprende le pertinenti sostanze di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 del Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 ed i loro eventuali prodotti di degradazione.

[3.38.4] Tutte le operazioni che saranno svolte per il campionamento delle matrici ambientali, il prelievo, la formazione, il trasporto e la conservazione del campione e per le analisi di laboratorio dovranno essere documentate con verbali.

[3.38.5] Ogni campione, confezionato in contraddittorio solo alla presenza dell'Ente di controllo, deve essere suddiviso in due aliquote, una per l'analisi da condurre ad opera del Gestore, una a disposizione dell'Ente di controllo.

[3.38.6] Per gli effetti dell'art. 29-sexies, comma 6-bis, del D.Lgs. 152/06, ogni 5 anni il Gestore deve effettuare un monitoraggio delle acque sotterranee e ogni 10 anni un monitoraggio del suolo.

3.39 Sistema di gestione ambientale

[3.39.1] In riferimento all'art. 29-octies, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise la registrazione ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

[3.39.2] In riferimento all'art. 29-octies, comma 8, del D.Lgs. 152/2006, il Gestore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009.

3.40 Modifica degli impianti o variazione del Gestore

[3.40.1] Nel rispetto degli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina del Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise:

- ogni modifica che intende apportare agli impianti, al processo e alle produzioni, fornendo tutti i dettagli necessari per le opportune valutazioni di merito;
- le eventuali variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.

3.41 Dismissione e ripristino dei luoghi

[3.41.1] La dismissione dell'impianto deve avvenire nelle condizioni di massima sicurezza; il ripristino finale ed il recupero finale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati ai sensi della normativa vigente, secondo quanto previsto dal piano di ripristino del sito approvato, ed in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

[3.41.2] Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale e al recupero ambientale dell'area anche in caso di chiusura dell'attività autorizzata.

3.42 Prescrizioni da altri procedimenti autorizzativi

[3.42.1] Restano a carico del Gestore tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi, che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dall'autorizzazione integrata. Non vengono sostituite le competenze dei VV.FF. e dell'A.S.Re.M in materia di prevenzione incendi e di ambienti di lavoro.

3.43 Piano di Monitoraggio

[3.43.1] Il Gestore ha l'obbligo di rispettare la tempistica riportata nel Piano di Monitoraggio presentato, trasmettendo all'Autorità Competente ed all'ARPA Molise, i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni dell'autorizzazione integrata.

3.44 Obblighi di comunicazione

[3.44.1] Fermo restando gli obblighi di comunicazione di cui alla disciplina del Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/2006, il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise gli eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, nonché gli eventi di superamento dei V.L.E. prescritti; analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto.

4 Conformità con i valori limite di emissione

4.1 Definizioni

[4.1.1] Limite di quantificazione (L.d.Q.): è la concentrazione che dà un segnale medio di n misure replicate del bianco più dieci volte la deviazione standard di tali misure.

[4.1.2] Trattamento dei dati sotto il limite di quantificazione: i dati di monitoraggio che saranno sotto il L.d.Q. verranno, ai fini del presente rapporto, sostituiti da un valore pari alla metà del L.d.Q. per il calcolo dei valori medi, nel caso di misure puntuali (condizione conservativa). Saranno, invece, poste uguali a zero nel caso di medie per misure continue.

[4.1.3] Numero di cifre significative: il numero di cifre significative da riportare è pari al numero di cifre significative della misura con minore precisione. Gli arrotondamenti dovranno essere operati secondo il seguente schema:

- se il numero finale è 6, 7, 8 o 9 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa superiore (es. 1.06 arrotondato ad 1.1);
- se il numero finale è 1, 2, 3 o 4 l'arrotondamento è fatto alla cifra significativa inferiore (es. 1.04 arrotondato ad 1.0);
- se il numero finale è esattamente 5 l'arrotondamento è fatto alla cifra pari (lo zero è considerato pari) più prossima (es. 1.05 arrotondato ad 1.0).

[4.1.4] Qualora nell'ottenere i dati si riscontrino condizioni tali da non verificare le definizioni sopracitate sarà cura del redattore del rapporto specificare i termini entro cui i numeri relativi risultano rappresentativi. La precisazione della definizione di media costituisce la componente obbligatoria dell'informazione, cioè la precisione su quanti dati è stata calcolata la media è un fattore fondamentale del rapporto.

[4.1.5] Per altre definizioni si applica quanto previsto dalle norme tecniche di settore ed alla normativa vigente.

4.2 Conformità con i V.L.E.

[4.2.1] Per la verifica della conformità dei valori misurati ai V.L.E. si applicano i criteri previsti dal D.Lgs.152/06.

[4.2.2] Al fine della verifica di conformità dei valori misurati ai V.L.E., per le misurazioni discontinue, al dato misurato si deve associare l'incertezza di misura, valutata secondo le indicazioni del Reference Document (Ref) ROM "JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations" (luglio 2018).

4.3 Validazione dei dati

[4.3.1] La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei V.L.E. deve essere effettuata secondo quanto prescritto nell'autorizzazione. In caso di valori anomali deve essere effettuata una registrazione su file, individuandone le cause e le eventuali azioni correttive adottate, nonché le tempistiche di rientro dei valori standard. Tali dati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente alla Regione Molise, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

4.4 Indisponibilità dati di monitoraggio

[4.4.1] In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la redazione del rapporto annuale, il Gestore deve dare immediata comunicazione alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

4.5 Eventuali non conformità

[4.5.1] In caso di valori di emissioni non conformi ai V.L.E. stabiliti nell'autorizzazione, ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta una registrazione su file con individuazione delle cause e delle eventuali azioni correttive adottate, nonché delle tempistiche di rientro dei valori standard. Nel minor tempo possibile, in relazione all'esercizio dell'attività e dell'articolazione dell'orario di lavoro, deve essere data una comunicazione dettagliata alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, riportando le informazioni suddette e la durata presunta della non conformità. Alla conclusione dell'evento, il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità, e fare una valutazione quantitativa

delle emissioni complessive dovute all'evento. Tutti i dati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

4.6 Obbligo di comunicazioni annuale

[4.6.1] Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto a trasmettere alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, un rapporto annuale contenente i dati necessari per verificare che lo stabilimento sia stato gestito conformemente alle condizioni riportate nell'A.I.A.; inoltre, il Gestore deve trasmettere i dati relativi ai controlli delle emissioni alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

4.7 Gestione e presentazione dei dati

[4.7.1] Il Gestore deve conservare su supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio e controllo per un periodo di almeno dieci anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio dovranno essere resi disponibili alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise ad ogni richiesta ed in particolare in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'ARPA Molise.

[4.7.2] Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "*Open Office Word processor*" per il testo e "*Open Office-Foglio di Calcolo*" per i fogli di calcolo e diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili solo in formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.

5 Piano di Monitoraggio

[5.1.1] Il Gestore ha l'obbligo di rispettare la tempistica riportata nel Piano di Monitoraggio trasmettendo alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni

5.1 Criteri generali, esecuzione e revisione del Piano di Monitoraggio

[5.1.1] Il monitoraggio è mirato principalmente a verificare il rispetto dei BAT-AEL e dei V.L.E. previsti dall'A.I.A. e dalla normativa ambientale vigente, ed alla raccolta dei dati per la valutazione della corretta applicazione delle procedure di carattere gestionale.

[5.1.2] La documentazione presentata costituente il Piano di Monitoraggio è vincolante al fine della presentazione dei dati relativi alle attività di seguito indicate per le singole matrici monitorate. Qualsiasi variazione in relazione alle metodiche analitiche, strumentazione, modalità di rilevazione, ecc..., dovranno essere tempestivamente comunicate alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise: tale comunicazione costituisce domanda di modifica all'A.I.A., da comunicare e valutare ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06.

[5.1.3] Tutte le verifiche analitiche e gestionali svolte in difformità a quanto previsto dal Piano di Monitoraggio verranno considerate non accettabili e dovranno essere ripresentate nel rispetto di quanto indicato nell'autorizzazione integrata.

[5.1.4] Il Gestore deve condurre gli impianti secondo le procedure di carattere gestionale, opportunamente modificate, ove necessario, secondo quanto stabilito nell'autorizzazione integrata.

[5.1.5] Si ritiene opportuno ed indispensabile evidenziare la necessità di adeguati interventi di manutenzione degli impianti, comprese le strutture responsabili di emissioni sonore, di formazione del personale e di registrazioni delle utilities.

[5.1.6] Il Gestore deve attuare il Piano di Monitoraggio rispettando frequenza, tipologia e modalità dei diversi parametri da controllare.

[5.1.7] Il Gestore è tenuto a mantenere in efficienza i sistemi di misura relativi al Piano di Monitoraggio, provvedendo periodicamente alla loro manutenzione e alla loro riparazione nel più breve tempo possibile.

[5.1.8] Il Gestore deve assicurarsi di entrare in possesso degli esiti analitici degli autocontrolli in tempi ragionevoli, compatibili con i tempi tecnici necessari all'effettuazione delle analisi stesse. Il Gestore, inoltre, è tenuto all'immediata segnalazione di superamenti dei BAT-AEL e dei V.L.E., informando la Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise in caso di eventuale ripetizione della prestazione analitica a conferma dato.

[5.1.9] Come previsto dall'art. 29-undecies, il Gestore deve redigere annualmente una relazione descrittiva del monitoraggio effettuato ai sensi del Piano di Monitoraggio, contenente la verifica di conformità rispetto ai limiti puntuali ed alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata. La relazione dovrà essere inviata entro il 30 aprile dell'anno successivo, alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise. Si precisa che la relazione deve riportare una valutazione puntuale dei monitoraggi effettuati evidenziando le anomalie riscontrate, le eventuali azioni correttive e le indagini svolte sulle cause.

[5.1.10] Nel caso in cui si verificano delle particolari circostanze quali superamenti dei V.L.E., emissioni accidentali non controllate da punti non esplicitamente regolamentati dall'A.I.A., malfunzionamenti e fuori uso dei sistemi di controllo e monitoraggio, incidenti ambientali ed igienico sanitari, situazioni di emergenza o di esercizio eccezionali, oltre a mettere in atto le procedure previste dal piano di emergenza, occorrerà avvertire la Regione MOLISE, la Provincia competente territorialmente, il Comune competente territorialmente e l'ARPA Molise nel più breve tempo possibile.

5.2 Dematerializzazione del cartaceo

[5.2.1] Si promuove, per quanto possibile, la gestione informatica di tutta la documentazione inerente i controlli A.I.A.; pertanto, si raccomanda la trasmissione di tutta la documentazione con l'utilizzo di posta elettronica certificata.

[5.2.2] Salvo espressa previsione di legge, per la registrazione dei dati, in alternativa al formato cartaceo, è consentita la registrazione in formato elettronico, purché sia firmato digitalmente ove necessario e la firma sia conforme alle previsioni di legge.

5.3 Gestione e presentazione dei dati

[5.3.1] Il Gestore deve conservare su supporto informatico tutti i risultati dei dati di monitoraggio per un periodo di almeno dieci anni, includendo anche le informazioni relative alla generazione dei dati. I dati che attestano l'esecuzione del Piano di Monitoraggio dovranno essere resi disponibili alla Regione MOLISE ed all'ARPA Molise ad ogni richiesta ed in particolare in occasione dei sopralluoghi periodici previsti dall'ARPA Molise.

[5.3.2] Tutti i rapporti dovranno essere trasmessi su supporto informatico. Il formato dei rapporti deve essere compatibile con lo standard "*Open Office Word processor*" per il testo e "*Open Office-Foglio di Calcolo*" per i fogli di calcolo e diagrammi riassuntivi. Eventuali dati e documenti disponibili solo in formato cartaceo dovranno essere acquisiti su supporto informatico per la loro archiviazione.

5.4 Validazione dei dati

[5.4.1] La validazione dei dati per la verifica del rispetto dei BAT-AEL e dei V.L.E. deve essere effettuata secondo quanto prescritto nell'autorizzazione integrata. In caso di valori anomali, deve essere effettuata una registrazione su file, individuandone le cause e le eventuali azioni correttive adottate, nonché le tempistiche di rientro dei valori standard.

[5.4.2] Tali dati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

5.5 Indisponibilità dati di monitoraggio

[5.5.1] In caso di indisponibilità dei dati di monitoraggio, che possa compromettere la redazione del rapporto annuale, il Gestore deve dare immediata comunicazione alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, indicando le cause che hanno condotto alla carenza dei dati e le azioni intraprese per l'eliminazione dei problemi riscontrati.

5.6 Eventuali non conformità

[5.6.1] In caso di valori di emissioni non conformi ai BAT-AEL ed ai V.L.E. stabiliti nell'autorizzazione integrata, ovvero in caso di non conformità ad altre prescrizioni tecniche, deve essere predisposta una registrazione su file con individuazione delle cause e delle eventuali azioni correttive adottate, nonché delle tempistiche di rientro dei valori standard. Entro 24 ore dal manifestarsi della non conformità, e comunque nel minor tempo possibile, deve essere data una comunicazione dettagliata alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, riportando le informazioni suddette e la durata presunta della non conformità. Alla conclusione dell'evento, il Gestore dovrà dare comunicazione del superamento della criticità, e fare una valutazione quantitativa delle emissioni complessive dovute all'evento.

[5.6.2] Tutti i dati dovranno essere riportati nel rapporto riassuntivo da trasmettere annualmente alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

5.7 Obbligo di comunicazioni annuale

[5.7.1] Entro il 30 aprile di ogni anno, il Gestore è tenuto a trasmettere alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise, un rapporto annuale contenente i dati necessari per verificare che lo stabilimento sia stato gestito conformemente alle condizioni riportate nell'autorizzazione integrata.

[5.7.2] Il Gestore deve trasmettere i dati relativi ai controlli delle emissioni alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

5.8 Attività a carico del Gestore

[5.8.1] Il Gestore svolge tutte le attività previste dal Piano di Monitoraggio presentato, anche avvalendosi di un laboratorio esterno preferibilmente accreditato.

[5.8.2] Il Gestore è tenuto a comunicare alla Regione Molise e all'ARPA Molise, in tempi utili, la data e l'ora fissata per i rilevamenti analitici dei monitoraggi/autocontrolli; gli stessi dovranno essere condotti sotto la diretta assistenza del personale dell'ARPA Molise.

[5.8.3] Il Gestore dovrà concordare con ARPA Molise le procedure per una corretta gestione dei monitoraggi/autocontrolli (modalità di verbalizzazione, conservazione dei campioni, partecipazione alle fasi di analisi, ecc...).

5.9 Attività a carico dell'Ente di controllo

[5.9.1] Le periodicità riportate sono comunque da ritenersi indicative e da valutarsi anche in base alle risultanze contenute nei report annuali che il Gestore è tenuto a fornire, come da prescrizioni e da Piano di Monitoraggio, alla Regione MOLISE, alla Provincia competente territorialmente, al Comune competente territorialmente ed all'ARPA Molise.

5.10 Emendamenti al Piano di Monitoraggio

[5.10.1] La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come riportati nel Piano di Monitoraggio e Controllo presentato dal Gestore, potranno essere emendati, su proposta dell'ARPA Molise, anche a seguito di sopraggiunte criticità riscontrate nel corso dei controlli, nonché in caso di superamenti dei V.L.E. previsti dall'autorizzazione integrata.

5.11 Costo dei Controlli

[5.11.1] La tariffa per le attività di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 24 aprile 2008, determinata in base al numero e al tipo di prelievi ed analisi programmati per ciascun controllo nell'ambito del Piano di Monitoraggio, è calcolata con riferimento all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008.

[5.11.2] Le prestazioni di campionamento ed analisi, programmate nell'ambito del Piano di Monitoraggio, ma non comprese nei tariffari di cui all'allegato V al D.M. 24 aprile 2008, sono calcolate con riferimento al vigente Tariffario dell'ARPA Molise. Nel caso in cui le metodiche di laboratorio, previste dal D.M. 24 aprile 2008, e quelle in uso nei laboratori ARPA Molise non siano coincidenti, l'attività/parametro sono eseguite secondo le metodiche ARPA Molise, applicando la tariffazione stabilita dal D.M. 24 aprile 2008.

[5.11.3] Le tariffe dei controlli programmati sono versati direttamente ad ARPA Molise, autorità di controllo ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

Allegato 1

Elenco delle materie prime autorizzate.

GYNIUS 2 CONCENTRATO SANIFICANTE SALI QUATERNARI D'AMMONIO, miscela di sostanze pericolose H226 H302 H312 H304 H314 H318 H319 H315 H335 H317 H400 H411

SODIO IPOCLORITO SOLUZIONE 12 % Cl, miscela di sostanze pericolose, H290 H302 H314 H318 H400

Allegato 2

Elenco dei punti di emissione in atmosfera convogliate significativi e soggetti a monitoraggio/controllo ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni in atmosfera.

sigla	descrizione dei punti di emissione in atmosfera	sistema di contenimento delle emissioni in atmosfera	tipologia di sostanza emessa	portata emessa (Nm ³ /h)	durata emissione	
					h/d	g/anno
E1	<i>stoccaggio e trattamento dei rifiuti</i> operazioni di trattamento meccanico dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ambiente protetto con pressione negativa / captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti dalle operazioni di accumulo temporaneo e trattamento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e di accumulo temporaneo dei rifiuti sanitari sterilizzati	filtro a tessuto, filtro HEPA, adsorbimento su carboni attivi e lavaggio ad umido con soluzione alcalina	polveri NH ₃ COT HCl	12000	24	330
E2	<i>impianto di combustione alimentato a GPL</i> generatore di vapore di fabbricazione RIELLO mod. RS 130/M, alimentato a GPL di potenza termica nominale pari a 1.6 MW _t		polveri NO ₂ SO ₂	2000	24	330
E3	<i>disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili</i> captazione e convogliamento delle emissioni in atmosfera diffuse e fuggitive provenienti di disinfezione dei contenitori rigidi esterni riutilizzabili	adsorbimento su carboni attivi	polveri NH ₃ COT	4000	24	330

Allegato 3

Elenco degli scarichi, con indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative, del sistema di contenimento/abbattimento e della durata delle emissioni idriche.

sigla	descrizione dei punti di emissione idrica	corpo ricettore	tipologia scarico	durata emissione	
				h/d	d/settimane
S1	acque reflue domestiche	pubblica fognatura: rete fognaria acque nere	acque reflue domestiche ex art. 2, comma 1, lettera f), della "Disciplina Scarichi"	24	7
S2 PP2	acque meteoriche di dilavamento	pubblica fognatura: rete fognaria acque chiare	acque meteoriche di dilavamento ex art. 2, comma 1, lettera d), della "Disciplina Scarichi", da sottoporre almeno a trattamento di grigliatura , dissabbiatura e desoleatura	-	-

Allegato 4

Indicazione delle tipologie e quantitativi massimi istantanei per gli stoccaggi temporanei di rifiuti, con indicazione delle modalità di accumulo temporaneo (identificativo e modalità stoccaggio, tipologia e quantitativi rifiuti autorizzati, ecc...).

tipologia	descrizione	modalità di deposito	ubicazione del deposito	Capacità autorizzata	
				R13	D15
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	a terra, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli	area A	30 t	0 t
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	durante il normale funzionamento degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei lotti di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) non deve superare le 24 h; durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero conto terzi, non deve superare i 5 d	area di stoccaggio adibita, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa di essere movimentati verso l'area G		
19 12 10	rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)	a terra, in big bags conformi alle disposizioni dell'art. 9, comma 5, del D.P.R. 254/2003	area D	90 m ³	0 m ³
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11		area di stoccaggio adibita allo stoccaggio dei rifiuti sanitari sterilizzati da avviare in impianti di produzione di CSS ovvero in impianti che utilizzano direttamente i rifiuti sanitari sterilizzati come mezzo per produrre energia		
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	a terra in area a temperatura controllata da sistemi da refrigerazione, in cestelloni metallici e, se necessario impilati, al massimo su 3 livelli	area F	15 t	0 t
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area A dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero	area di stoccaggio a temperatura controllata da sistemi di refrigerazione adibita, durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa del ciclo di sterilizzazione		

tipologia	descrizione	modalità di deposito	ubicazione del deposito	Capacità autorizzata	
				R13	D15
		conto terzi, potrà superare i 5 d			
18 01 03*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	a terra, in fila e, se necessario, impilati al massimo su 2 livelli	area G	2.4 t	0 t
18 02 02*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni	durante il normale funzionamento degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area G dei lotti di rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione) non deve superare le 24 h; durante i periodi di anomalie o guasti degli impianti, la durata massima dell'accumulo temporaneo in area G dei rifiuti pericolosi sanitari a rischio infettivo in ingresso installazione (in attesa delle ulteriori fasi di smaltimento e/o recupero conto terzi, non deve superare i 5 d	area di stoccaggio adibita, durante il normale funzionamento degli impianti, al conferimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo in ingresso installazione, in attesa del successivo ciclo di sterilizzazione		

Allegato 5

Piano di Monitoraggio del Gestore (rif. Elaborato Tecnico *“PMEC – Piano di Monitoraggio e Controllo”* allegato alla comunicazione del Gestore del 27/04/2020, acquisita al prot. ARPA Molise n. 5639/2020 del 27/04/2020).

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Sommario

1	PREMESSA.....	3
1.1	FINALITÀ DEL PIANO.....	3
2	CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO	4
2.1	OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO.....	4
2.2	EVITARE LE MISCELAZIONI.....	4
2.3	FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI	4
2.4	MANUTENZIONE DEI SISTEMI.....	4
2.5	EMENDAMENTI AL PIANO.....	4
2.6	OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI.....	5
2.7	ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO.....	5
2.8	MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO ³	5
3	OGGETTO DEL PIANO.....	6
3.1	COMPONENTI AMBIENTALI	6
3.1.1	Consumo materie prime.....	6
3.1.2	Consumo risorse idriche	6
3.1.3	Consumo energia	7
3.1.4	Consumo combustibili	7
3.1.5	Emissioni in aria	8
3.1.6	Emissioni in acqua	10
3.1.7	Rumore.....	11
3.1.8	Rifiuti	12
3.1.9	Suolo	13
3.2	GESTIONE DELL'IMPIANTO.....	13
3.2.1	Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi.....	13

1 PREMESSA

Piano di Monitoraggio e Controllo ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59 recante “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” (GU n. 93 del 22-4-2005- Supplemento Ordinario n.72), per l'attività di sterilizzazione di rifiuti a rischio infettivo dell'Impianto **Steril Company S.r.l. VIA CONTRADA PIANA DI MACCHIA, SNC ZONA INDUSTRIALE MACCHIA D'ISERNIA - 86070 MACCHIA D'ISERNIA (IS).**

Il presente Piano di Monitoraggio e Controllo è conforme alle indicazioni della linea guida sui “sistemi di monitoraggio” (Gazzetta Ufficiale N. 135 del 13 Giugno 2005, decreto 31 gennaio 2005 recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372”).

1.1 FINALITÀ DEL PIANO

In attuazione dell'art. 7 (condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale), comma 6 (requisiti di controllo) del citato decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, il Piano di Monitoraggio e Controllo che segue, d'ora in poi semplicemente Piano, ha la finalità principale della verifica di conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata per l'impianto in premessa, ed è pertanto parte integrante dell'AIA suddetta.

Il Piano potrà rappresentare anche un valido strumento per le attività sinteticamente elencate di seguito:

- raccolta dei dati ambientali nell'ambito delle periodiche comunicazioni INES;
- raccolta di dati per la verifica della buona gestione e l'accettabilità dei rifiuti presso gli impianti di trattamento e smaltimento;
- raccolta dati per la verifica della buona gestione dei rifiuti prodotti nel caso di conferimento a ditte terze esterne al sito
- verifica della buona gestione dell'impianto;
- verifica delle prestazioni delle MTD adottate.

2 CONDIZIONI GENERALI VALIDE PER L'ESECUZIONE DEL PIANO

Ancorché tipico oggetto dell'AIA questo capitolo è presentato come esempio di condizioni generali che dovrebbero corredare il piano di monitoraggio e controllo che l'ente di controllo predisporrà sulla base della proposta del gestore.

2.1 OBBLIGO DI ESECUZIONE DEL PIANO

Il gestore dovrà eseguire campionamenti, analisi, misure, verifiche, manutenzione e calibrazione come riportato nelle tabelle contenute al paragrafo 4 del presente Piano.

2.2 EVITARE LE MISCELAZIONI

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro è influenzata dalla miscelazione delle emissioni, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

2.3 FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva (ad esclusione dei periodi di manutenzione e calibrazione che sono comunque previsti nel punto 4 del presente Piano in cui l'attività stessa è condotta con sistemi di monitoraggio o campionamento alternativi per limitati periodi di tempo). In caso di malfunzionamento di un sistema di monitoraggio "in continuo", il gestore deve tempestivamente contattare l'Autorità Competente e un sistema alternativo di misura e campionamento deve essere implementato.

2.4 MANUTENZIONE DEI SISTEMI

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi. Campagne di misurazione parallele per calibrazione in accordo con i metodi di misura di riferimento (CEN standard o accordi con l'Autorità Competente) dovranno essere poste in essere secondo le norme specifiche di settore e comunque almeno una volta ogni due anni.

2.5 EMENDAMENTI AL PIANO

La frequenza, i metodi e lo scopo del monitoraggio, i campionamenti e le analisi, così come prescritti nel presente Piano, potranno essere emendati dietro permesso scritto dell'Autorità competente.

2.6 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI

Il gestore dovrà provvedere all'installazione de sistemi di campionamento su tutti i punti di emissioni, inclusi sistemi elettronici di acquisizione e raccolta di tali dati, come richiesto dal paragrafo 4 del presente Piano.

2.7 ACCESSO AI PUNTI DI CAMPIONAMENTO

Il gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio:

- a) effluente finale, così come scaricato all'esterno del sito
- b) punti di campionamento delle emissioni aeriformi
- c) punti di emissioni sonori nel sito
- d) area di stoccaggio dei rifiuti nel sito
- e) scarichi in acque superficiali
- f) pozzi sotterranei nel sito.

Il gestore dovrà inoltre predisporre un accesso a tutti gli altri punti di campionamento oggetto del presente Piano.

2.8 MISURA DI INTENSITÀ E DIREZIONE DEL VENTO³

Il gestore dovrà installare e mantenere sempre operativo, in prossimità del sito, un anemometro o una banderuola, o un altro indicatore di direzione del vento, visibile dalla strada pubblica esterna al sito.

³ Solo se necessario

3 OGGETTO DEL PIANO

3.1 COMPONENTI AMBIENTALI

3.1.1 Consumo materie prime

Tabella C1 - Materie prime

Denominazione Codice (CAS, ...)	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Ammonio Quaternario CAS. 68439-54-3: 5-9% CAS. 68424-85-1: 5-9% CAS. 7758-29-4: 1 – 5%	Lavaggio e sanificazione e delle superfici; Sanificante in impianto di lavaggio contenitori	Liquid o	Controllo fatture di acquisto MENSILE	Lt/mese	REPORTING ANNUALE Archivio fatture Cartaceo e/o informatico; PEC
Ipoclorito di Sodio 7681-52-9	Scrubber Trattamento acqua (addolcitore)	Liquid o	Controllo fatture di acquisto MENSILE	Lt/mese	REPORTING ANNUALE Archivio fatture Cartaceo e/o informatico; PEC

Tabella C2 - Controllo radiometrico (se applicabile)

Attività	Materiale controllato	Modalità di controllo	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Accettazione e rifiuti	Rifiuti in ingresso (180103* 180202*)	Strumentale	Ad ogni conferimento	REPORTING ANNUALE Archivio fatture Cartaceo e/o informatico: PEC

3.1.2 Consumo risorse idriche

Tabella C3 - Risorse idriche

Tipologia	Punto di prelievo	Fase di utilizzo e punto di misura	Utilizzo (es. igienico- sanitario, industriale ...)	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Acquedotto	Allaccio Acquedotto	Impianto lavaggio contenitori	Industriale	Lettura contatore / MENSILE	m3/mese	REPORTING ANNUALE Archivio fatture Cartaceo e/o informatico
Acquedotto	Allaccio Acquedotto	Impianto di sterilizzazione	Industriale	Lettura contatore / MENSILE	m3/mese	
Acquedotto	Allaccio Acquedotto	Scrubber	Industriale	Lettura contatore / MENSILE	m3/mese	

3.1.3 Consumo energia

Tabella C4 - Energia

Descrizione	Fase di utilizzo e punto di misura	Tipologia (elettrica, termica)	Utilizzo	Metodo misura e frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
Da rete esterna	Impianto lavaggio contenitori	Elettrica	Industriale	Lettura contatore / MENSILE	MWh	REPORTING ANNUALE Archivio fatture Cartaceo e/o informatico
Da rete esterna	Impianto di sterilizzazione	Elettrica	Industriale		MWh	REPORTING ANNUALE Archivio fatture Cartaceo e/o informatico
Da rete esterna	Impianto lavaggio contenitori	Elettrica	Industriale		MWh	REPORTING ANNUALE Archivio fatture Cartaceo e/o informatico
Da rete esterna	Impianto di sterilizzazione	Elettrica	Industriale		MWh	REPORTING ANNUALE Archivio fatture Cartaceo e/o informatico

Il gestore, con frequenza triennale, dovrà provvedere ad *audit* sull'efficienza energetica del sito. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di *audit*. L'*audit* avrà lo scopo di identificare tutte le opportunità di riduzione del consumo energetico e di efficienza di utilizzo delle risorse. Il programma di *audit* dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di *audit* sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

3.1.4 Consumo combustibili

Tabella C5 - Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo e punto di misura	Stato fisico	Qualità (es. tenore zolfo)	Metodo misura	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione
GPL	Generazione di vapore	L/G	-	Lettura Contabilizzazione annuale	Smc	Report cartaceo o informatizzato; invio per mezzo PEC

3.1.5 Emissioni in aria

Tabella C6 - Inquinanti monitorati

La tabella seguente deve essere completata avendo in mente la tipologia di processo considerato. In particolare, in caso di processi discontinui, sarà necessario indicare la fase e la tempistica del controllo, oltre che la sua frequenza.

Punto emissione	Parametro e/o fase	Eventuale parametro sostitutivo	Portata	Temperatura	Atri parametri caratteristici della emissione (altezza di rilascio)
E1	Polveri, NH ₃ , Composti inorganici clorurati l (come HCl), COT	-	12.000	Ambiente	9
E2	CO, NO _x , Polveri	-	2.000	60 °C	9
E3	Polveri, COT, NH ₃		4.000	< 80	9

Punto emissione	Parametro e/o fase	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione e Trasmissione	Azioni di ARPA
E1	Portata	UNI EN ISO 16911-1:2013	semestrale	Cartacea/registro; Invio tramite (PEC)	Controll o analitico Ispezion e program mata Verifica reportin g
	Umidità	UNI EN 14790:2017			
	Temperatura	UNI EN ISO 16911-1:2013			
	%O ₂	UNI EN 14789:2017			
	Polveri	UNI EN 13284-1: 2003			
	NH ₃	UNICHIM 632:84			
	COT	UNI EN 12619:2013			
E2	Composti inorganici clorurati l (come HCl)	UNI EN 1911:2010	semestrale	Cartacea/registro; Invio tramite (PEC)	Controll o analitico Ispezion e program mata Verifica reportin g
	Portata	UNI EN ISO 16911-1:2013			
	Umidità	UNI EN 14790:2017			
	Temperatura	UNI EN ISO 16911-1:2013			
	%O ₂	UNI EN 14789:2017			
	Polveri	UNI EN 13284-1: 2003			
	CO	UNI EN 15058			

	NOx	UNI EN 14792 DM 25/08/2000 ISTISAN 98/2			
E3	Portata	UNI EN ISO 16911-1:2013	Semestrale	Cartacea/registro; Invio tramite (PEC)	Controll o analitico Ispezion e program mata Verifica reportin g
	Umidità	UNI EN 14790:2017			
	Temperatura	UNI EN ISO 16911-1:2013			
	%O2	UNI EN 14789:2017			
	NH3	UNICHIM 632:84			
	Polveri	UNI EN 13284-1: 2003			
	COT	UNI EN 12619:2013			

Tabella C7 - Sistemi di trattamento fumi					
Punto emissione	Sistema di abbattimento	Manutenzione (periodicità)	Punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione
E1	Prefiltri e Filtri Hepa H14	Come da libretti d'uso e manutenzione e comunque con frequenza minima trimestrale	Controlli: Pressione di esercizio; Flange e linea.	Strumentale Visivo	Reporting cartaceo o informatizzato; Invio tramite (PEC)
	Carboni attivi				
	Scrubber				
E2	N.a.				
E3	Carboni attivi	Come da libretti d'uso e manutenzione e comunque con frequenza minima trimestrale	Controlli: Pressione di esercizio; Flange e linea.	Strumentale Visivo	Reporting cartaceo o informatizzato ; Invio tramite (PEC)

Tabella C8/1 - Emissioni diffuse
Non applicabile

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione

Tabella C8/2 - Emissioni fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione
Serbatoi sottotettoia	Guardie idrauliche	Carico e scarico in modalità controllate	visivo	Ad ogni carico/scarico	Reporting cartaceo o informatizzato; Invio tramite (PEC)
Parti meccaniche	Valvole e flange	Verifiche periodiche e sostituzione parti vetuste o danneggiate	visivo	All'occorrenza e comunque con frequenza minima mensile	Reporting cartaceo o informatizzato; Invio tramite (PEC)

Tabella C8/3 - Emissioni eccezionali

Questa tabella riporta tipicamente le modalità di monitoraggio e controllo delle emissioni eccezionali che sono prevedibili, come ad esempio le emissioni connesse alle fasi di avviamento e spegnimento e più in generale alle fasi di transitorio operativo. Esistono anche emissioni eccezionali non prevedibili per le quali le azioni a carico del gestore sono tipicamente di reporting immediato all'autorità competente ed all'ente di controllo.

Descrizione	Fase di lavorazione	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni ARPA APAT
Sversamenti liquidi	Movimentazione	Pianificazione dei carichi e procedure operative	Visivo	Ad ogni movimentazione	Reporting cartaceo o informatizzato; Invio tramite (PEC)	Controllo reporting, ispezione
Impianti di combustione: (Fase di avvio, arresto e transitori o in fasi anomale diverse dal normale funzionamento)	Generazione di vapore	Controllo della fase di avvio e dei transitori	Visivo	All'occorrenza	Reporting cartaceo o informatizzato; Invio tramite (PEC)	Controllo reporting, ispezione

3.1.6 Emissioni in acqua

Tabella C9 - Inquinanti monitorati

La tabella seguente deve essere completata avendo in mente la tipologia di processo considerato. In particolare, in caso di processi discontinui, sarà necessario indicare la fase e la tempistica del controllo, oltre che la sua frequenza.

Punto emissione	Parametro e/o fase	Eventuale parametro sostitutivo	Portata	Temperatura	Altri parametri caratteristici della emissione
SF1*					
SF2**					

* non applicabile in quanto trattasi di scarico di acque nere assimilate alle domestiche
** non applicabile in quanto trattasi di acque reflue meteoriche non contaminate

Tabella C10 - Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi e punti di controllo	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione e trasmissione
SF1*					
SF2	SEDIMENTAZIONE E DISOLEAZIONE		POZZETTO ALL'USCITA	NON PREVISTA**	

* lo scarico (acque reflue domestiche) avviene direttamente nella fognatura acque nere, senza preventivo trattamento
** trattasi di acque meteoriche di dilavamento non contaminate e quindi non soggette ad autorizzazione; il sistema di trattamento è stato previsto in via cautelativa.

3.1.7 Rumore

(Gli effetti dell'inquinamento acustico vanno principalmente verificati presso i recettori esterni. Considerando che l'azienda non può autonomamente predisporre verifiche presso gli esterni, anche per il necessario rispetto della proprietà privata, specifiche campagne di rilevamento saranno concordate tra azienda e autorità competente per i controlli. Se necessario, anche sorgenti particolarmente rilevanti potrebbero essere monitorate, secondo la tabella seguente)

Tabella C11 - Rumore, sorgenti

Apparecchiatura	Punto emissione	Descrizione	Punto di misura e frequenza	Metodo di riferimento
Impianto lavaggio contenitori	Impianto 1	Lavaggio contenitori	1- quadriennale	Secondo normativa vigente
Impianto sterilizzazione	Impianto 2	Sterilizzazione	2- quadriennale	Secondo normativa vigente

In aggiunta alle misurazioni precedenti, il gestore dovrà condurre, con frequenza, un rilevamento complessivo del rumore che si genera nel sito produttivo e degli effetti sull'ambiente circostante. Il gestore provvederà a sviluppare un programma di rilevamento acustico secondo la tabella seguente C12. Il programma di rilevamento dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente almeno un mese prima che si inizi l'attività. Una copia del rapporto di rilevamento acustico sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi dell'ultimo rapporto utile, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

Tabella C12 - Rumore

Postazione di misura	Rumore differenziale	Frequenza	Unità di misura	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPA APAT
A – lungo confine	Si	quadriennale	dB(A)	Relazione di impatto acustico	Controllo reporting
B – lungo confine	Si	quadriennale	dB(A)		
C – lungo confine	Si	quadriennale	dB(A)		
D – lungo confine	Si	quadriennale	dB(A)		

3.1.8 Rifiuti

Tabella C13 - Controllo rifiuti in ingresso

Attività	Rifiuti controllati (Codice CER)	Modalità di controllo e di analisi	Punto di misura e frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
VERIFICA DOCUMENTALE	180103* 180202*	VISIVA DEL FIR	OGNI CARICO	IV COPIA FIR
CONFERIMENTO	180103* 180202*	*		

* non applicabile in fase di ricezione perché i rifiuti sanitari a rischio infettivo arrivano in impianto sigillati in doppio imballaggio, pertanto non è possibile verificarne il contenuto.

Tabella C14 - Controllo rifiuti prodotti

Attività	Rifiuti prodotti (Codice CER)	Metodo di smaltimento / recupero	Modalità di controllo e di analisi	Modalità di registrazione e trasmissione	Azioni di ARPA
CLASSIFICAZIONE E CARATTERIZZAZIONE	19 12 10	R13-R1 R13-R3	Campionamento e analisi da laboratorio specializzato secondo frequenza richiesta da normativa	Archivio dei certificati analitici; trasmissione via PEC	Controllo annuale dei certificati analitici – eventuale campionamento ed analisi
	19 09 05	R13			
	16 10 03*	D15			
	15 02 02*	R13-R3			
	15 02 02*	D15			
	15 01 02	R13			
	15 01 03	R13			
	15 01 06	R13			
	15 01 10*	R13			
	16 10 02 oppure 16 10 01*	D15			

	16 10 02	D15			
	20 03 04	D9			

3.1.9 Suolo

Tabella C15 – Acque sotterranee
N.A.

Piezometro	Parametro	Metodo di misura (incertezza)	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione

In aggiunta ai controlli sulle acque sotterranee, il gestore dovrà predisporre, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'autorizzazione integrata ambientale, un programma di smantellamento e caratterizzazione del suolo da attuare in fase di chiusura dell'impianto. Il programma dovrà essere inviato in forma scritta all'Autorità Competente per approvazione. Una copia del programma sarà disponibile nel sito per il controllo eseguito dall'Autorità Competente ed una sintesi del programma stesso, con in evidenza le peculiarità (criticità) riscontrate, farà parte della sintesi del Piano inviata annualmente all'autorità competente secondo quanto prescritto al paragrafo 6 del presente piano.

3.2 GESTIONE DELL'IMPIANTO

3.2.1 Controllo fasi critiche, manutenzioni, depositi

Tabella C16 - Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo

La tabella che segue fornisce elementi di informazione sui sistemi di monitoraggio e controllo di apparecchiature che per loro natura rivestono particolare rilevanza ambientale. Si tratta di apparecchiature proprie del processo e non si tratta qui dei sistemi di depurazione che sono trattati in altra sezione.

Attività	Macchina	Punto di misura	Parametro/inquinante	UM	Freq. Autocontrollo	Modalità di reg. autocontrolli	Reporting	Controllo ARPA
Produzione vapore	Generatore di vapore	-	Consumo combustibile	Sm ³ /h	Quantità combustibile impiegato	Reporting cartaceo o informatizzato	annuale	annuale
Impianto sterilizzazione	Camera Sterilizzazione	-	Rifiuti sterilizzati	ton/anno	Qualità rifiuti sterilizzati	Reporting cartaceo o	annuale	annuale
			Temperatura					
			Pressione					

			Sanificanti			informatizzato		

Tabella C17 - Interventi di manutenzione ordinaria sui macchinari

Macchinario	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione e trasmissione
Impianto di sterilizzazione	Controllo	Annuale	Reporting cartaceo o informatizzato
Impianto lavabidoni	Controllo	triennale	
Generatore di vapore	Controllo	triennale	
Pompe	Controllo meccanico	Annuale	

Tabella C18 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Qualora all'interno dell'impianto siano presenti delle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale), indicare la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta programmate.

Struttura contenimento	Contenitore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Mod. Registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Serbatoi S1-S2		visivo		Settim.		cartacea
Serbatoio GPL		visivo		Settim.		cartacea

3.2.2 - Indicatori di prestazione

Tabella C19 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Con l'obiettivo di esemplificare le modalità di controllo indiretto degli effetti dell'attività economica sull'ambiente, possono essere definiti indicatori delle performance ambientali classificabili come strumento di controllo indiretto tramite indicatori di impatto (es: CO emessa dalla combustione) ed indicatori di consumo di risorse (es: consumo di energia in un anno). Tali indicatori andranno rapportati con l'unità di produzione.

Nel report che l'azienda inoltrerà all'Autorità Competente dovrà essere riportato, per ogni indicatore, il trend di andamento, per l'arco temporale disponibile, con le valutazioni di merito rispetto agli eventuali valori definiti dalle Linee Guida settoriali disponibili sia in ambito nazionale che comunitario.

Indicatore e sua Descrizione (Consumi/Flussi di massa)	Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione e trasmissione
CO	Kg/anno	S	Semestrale (annuo)	Reporting cartaceo o informatizzato; Invio tramite (PEC)
NO _x	Kg/anno	S		
Polveri	Kg/anno	S		
NH ₃	Kg/anno	S		
HCl	Kg/anno	S		

Ammonio quaternario	mc/anno	C		
Ipoclorito di sodio	mc/anno	C		

S: Stimato
C: Calcolato

4 - RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tabella D1 – *Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano*

SOGGETTI	AFFILIAZIONE	NOMINATIVO DEL REFERENTE
Gestore dell'impianto	STERIL COMPANY SRL	GENNARO FIORENTINO
Società terza contraente	
Autorità competente	<i>Provincia di Isernia Assessorato Tutela ambientale</i> •	
Ente di controllo	• <i>ARPA MOLISE</i>	

In riferimento alla tabella B1, si descrivono nel seguito i ruoli di ogni parte coinvolta.

4.1 Attività a carico del gestore

Il gestore svolge tutte le attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

La tabella seguente indica le attività svolte dalla società terza contraente riportata in tabella D1.

Tabella D2 – *Attività a carico di società terze contraenti*

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	FREQUENZA	COMPONENTE AMBIENTALE INTERESSATA E NUMERO DI INTERVENTI	TOTALE INTERVENTI NEL PERIODO DI VALIDITÀ DEL PIANO
Caratterizzazione rifiuti prodotti	annuale	rifiuti prodotti	10
Monitoraggio emissioni in atmosfera	semestrale	aria	20

Monitoraggio clima acustico	4 anni o a variazione significativa impianti	ambiente esterno	2
--------------------------------	---	------------------	---

4.2 Attività a carico dell'ente di controllo

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente Piano, e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'autorizzazione integrata ambientale di cui il presente Piano è parte integrante, l'ente di controllo individuato in tabella D1 svolge le seguenti attività.

Tabella D3 – Attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata e numero di interventi	Totale interventi periodo di validità del piano
Monitoraggio adeguamenti	Semestrale	Verifica avanzamento del piano di adeguamento dell'impianto	2
Visita di controllo in esercizio	Annuale	Tutte	10
Audit energetico	Triennale	Uso efficiente dell'energia	3
Misure di rumore	Quadriennale	Misure del rumore su macchinario	2
Campionamenti	Semestrale	Campionamento inquinanti in aria	20
Analisi campioni	Semestrale	Inquinanti in aria	20

4.3 Costo del Piano a carico del gestore

~~Il Piano potrebbe essere completato con una successiva tabella che, sulla base della tabella D3, riassume i costi complessivi dei controlli a carico del gestore. La strutturazione della tabella sarà possibile solo dopo che il decreto tariffe sarà formalizzato, una possibile soluzione è mostrata nel seguito.~~

Tabella D4 – Costo del Piano a carico del gestore

Tipologia di intervento	Numero di interventi per anno	Costo unitario	Costo totale

- MANUTENZIONE E CALIBRAZIONE

I sistemi di monitoraggio e di controllo dovranno essere mantenuti in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Dovranno essere utilizzati metodi di misura di riferimento per calibrare il sistema di monitoraggio secondo la tabella seguente.

Tabella E1 – *Tabella manutenzione e calibrazione*

NON APPLICABILE: *Monitoraggio discontinuo periodico con strumentazione terza (Laboratori accreditati)*

Tipologia di monitoraggio	Metodo di calibrazione	Frequenza di calibrazione

In particolare, per i sistemi di monitoraggio in continuo vale la seguente tabella:

Tabella E2 – *Gestione sistemi di monitoraggio in continuo*

NON APPLICABILE: *Monitoraggio discontinuo periodico con strumentazione terza (Laboratori accreditati)*

Sistema di monitoraggio in continuo	Metodo calibrazione (frequenza)	Sistema alternativo in caso di guasti	Metodo calibrazione sistema alternativo (frequenza)	Metodo per I.A.R. (frequenza)	Modalità di elaborazione dati	Modalità e frequenza di registrazione e trasmissione dati

6 - COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO

6.1 - VALIDAZIONE DEI DATI

Le procedure di validazione dei dati, le procedure di identificazione e gestione di valori anomali e gli interventi previsti nel caso in cui si verificano sono descritte nel seguito.

....

6.2 - GESTIONE E PRESENTAZIONE DEI DATI

6.2.1 - Modalità di conservazione dei dati

Cartacea o su idoneo supporto informatizzato

6.2.2 - Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Per mezzo PEC, annuale